



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

ESTRATTO DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 8 DEL 25/02/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE. LEGGE 160/2019.

L'anno **duemilaventuno** il giorno **venticinque** del mese di **febbraio** alle ore **21:00** in Casalgrande, in parte nella sede Municipale e nella solita sala delle adunanze, in parte in videoconferenza. In seguito ad avviso del Presidente del Consiglio, diramato nei modi e nei tempi prescritti dalle disposizioni vigenti, si è riunito il Consiglio Comunale per trattare gli argomenti portati all'ordine del giorno, in seduta pubblica.

Sono presenti i Signori:

DAVIDDI GIUSEPPE	Sindaco	Presente
CASSINADRI MARCO	Presidente	Presente
BARALDI SOLANGE	Consigliere	Presente
FERRARI LUCIANO	Consigliere	Presente
CILLONI PAOLA	Consigliere	Presente
FERRARI LORELLA	Consigliere	Presente
VACONDIO MARCO	Consigliere	Presente
VALESTRI ALESSANDRA	Consigliere	Presente
VENTURINI GIOVANNI	Consigliere	Presente
GIANPIERO		
MAIONE ANTONIO	Consigliere	Presente
PANINI FABRIZIO	Consigliere	Presente
BALESTRAZZI MATTEO	Consigliere	Presente
DEBBI PAOLO	Consigliere	Presente
RUINI CECILIA	Consigliere	Presente
STRUMIA ELISABETTA	Consigliere	Presente
BOTTAZZI GIORGIO	Consigliere	Presente
CORRADO GIOVANNI	Consigliere	Presente

Presenti N. **17**

Assenti N. **0**

Hanno giustificato l'assenza i consiglieri:

Assiste il Segretario Generale del Comune Sig. Napoleone Rosario .

Assume la presidenza il Sig. Cassinadri Marco.

Il Presidente, constatata per appello nominale la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione degli argomenti scritti all'ordine del giorno.

Vengono designati a fungere da scrutatori i consiglieri Sigg.:



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

I presenti sono n. 17

Sono, altresì, presenti il vice sindaco Silvia Miselli e gli assessori Laura Farina, Benassi Daniele e Roncarati Alessia

L'integrale trascrizione del dibattito relativo al presente oggetto, in fase di completamento, non viene qui inserita ma sarà allegata alla deliberazione di approvazione dei verbali della seduta odierna, così come previsto dall'art. 67 del vigente regolamento del Consiglio Comunale approvato con delibera consiliare n.167 del 13/11/2000, modificato con delibere consiliari n. 5 dell'8/2/2010, n. 40 del 27/05/2010 e n. 92 del 30/11/2010 e n. 44 del 30/07/2019.

Oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE. LEGGE 160/2019.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'articolo 52 del d. lgs 446/97, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del d. lgs 23/2011, conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che "... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";
- per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 816 a 836 A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi;
- per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 837 a 845, a decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni istituiscono con proprio



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate;

- la disposizione contenuta nel comma 838 dispone che il canone di cui al comma 837 (canone mercatale) si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 (canone patrimoniale unico) e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- ai sensi del comma 847 del medesimo articolo:
 - sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le norme sopra richiamate dell'art. 1 della Legge 160 del 27 dicembre 2019,
 - restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale;
- ai sensi dell'articolo 4, comma 3-quater, del D.L. 30 dicembre 2019 n.162, convertito, con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020, n. 8, limitatamente all'anno 2020, non ha effetto l'abrogazione disposta dal comma 847 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160; si applicano, per il medesimo anno, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni nonché la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente ai capi I e II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nonché il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente agli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,

CONSIDERATO che, in attuazione degli obblighi imposti dalla legge 160/2019, si rende necessario istituire e disciplinare il nuovo canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e il nuovo canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate in luogo dei prelievi che sono stati disciplinati dai seguenti regolamenti e delibere tariffarie:

- Regolamento per l'applicazione del COSAP ai sensi dell'articolo 63 del d lgs 446/97 approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 173 del 22.12.2004 e successive modifiche ed integrazioni;
- Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, ai sensi del d. lgs. 507/93 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 30.03.2017 e modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 65 del 21.12.2017;
- Delibera di Giunta Comunale n. 282 del 22.12.2004 di approvazione delle tariffe per l'applicazione del COSAP;
- Delibera di Giunta Comunale n. 30 del 07.03.2019 di approvazione delle tariffe per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni (ICP/DPA);

VISTA la disposizione contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe;

DATO ATTO che:

- l'art. 50 della Legge n. 449 del 27/12/1997 dispone che nell'esercizio della potestà regolamentare prevista in materia di disciplina delle proprie entrate, anche tributarie, le province ed i comuni possono prevedere la possibilità di riduzione delle sanzioni in conformità con i principi desumibili dall'articolo 3, comma 133, lettera I), della Legge 23/12/1996, n. 662, in quanto compatibili;
- l'art. 3 comma 133 lettera I) della legge n. 662 23/12/1996 fissa, quali principi, la previsione di circostanze esimenti, attenuanti strutturate in modo da incentivare gli adempimenti tardivi, da escludere la punibilità nelle ipotesi di violazioni formali non suscettibili di arrecare danno o pericolo all'erario;

VISTA la proposta di Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale che si articola nei seguenti punti principali:

■ **TITOLO I - CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA**

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

disposizioni sistematiche relative al canone di cui alla legge 160/2019, entrata in vigore nonché disposizioni transitorie;

CAPO II – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

disciplina il procedimento amministrativo di rilascio delle concessioni e autorizzazioni per le occupazioni di suolo pubblico, tenuto conto dell'organizzazione interna degli uffici del comune; definisce modalità e termini di presentazione delle istanze nonché le dinamiche connesse alla modifica, sospensione, revoca e decadenza; disciplina del sistema tariffario per la determinazione del canone di occupazione definendo le categorie del territorio, le competenze della giunta comunale; racchiude la disciplina delle esenzioni e riduzioni;

CAPO III – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

disciplina il procedimento amministrativo per il rilascio delle autorizzazioni pubblicitarie, tenuto conto dell'organizzazione interna degli uffici del comune; definisce modalità e termini di presentazione delle istanze, definisce diverse tipologie di esposizione pubblicitaria, il sistema tariffario per la determinazione del canone di esposizione pubblicitaria fissando le competenze della giunta comunale; racchiude la disciplina delle esenzioni e riduzioni;

CAPO IV – PUBBLICHE AFFISSIONI

disciplina il servizio delle pubbliche affissioni tenuto conto dell'obbligo di mantenere il servizio previsto dall'articolo 18 del d lgs 507/93 fino al 1 dicembre 2021;

CAPO V – RISCOSSIONE, ACCERTAMENTI, SANZIONI

disciplina l'accertamento, la riscossione, ordinaria e coattiva, il sistema di indennità e sanzioni definite dalla legge 160/2019 e i rimborsi;

■ **TITOLO II – CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE**

disciplina il nuovo canone patrimoniale dei mercati, il relativo accertamento, la riscossione, ordinaria e coattiva, il sistema di indennità e sanzioni definite dalla legge 160/2019 e i rimborsi;



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

■ ALLEGATI:

ALLEGATO A: classificazione delle strade, aree e spazi pubblici;

ALLEGATO B: coefficienti moltiplicatori per l'applicazione del canone relativo alle occupazioni permanenti e temporanee;

ALLEGATO C: coefficienti moltiplicatori per l'applicazione del canone relativo alle esposizioni pubblicitarie;

ALLEGATO D: coefficienti moltiplicatori e maggiorazioni per l'applicazione del canone sulle pubbliche affissioni;

ALLEGATO E: coefficienti moltiplicatori per l'applicazione del canone mercatale;

RAVVISATA la necessità di istituire e disciplinare il canone in modo da garantire gli equilibri del gettito di entrata, nei limiti della disciplina di legge che, nel definire un nuovo prelievo di natura patrimoniale, comporta i dovuti adeguamenti sulle singole fattispecie con l'obiettivo di mantenere il valore del canone dovuto analogo al livello di pressione impositiva raggiunta con il prelievo precedente;

RITENUTO di proporre l'approvazione del Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale con decorrenza di applicazione delle disposizioni dal 1 gennaio 2021;

VISTA la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.it;

RITENUTO che, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, anche il nuovo canone patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;

VISTA, altresì, la disposizione della legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1, comma 846 in forza della quale "Gli enti possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione del canone ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2020, risulta affidato il servizio di gestione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche o dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni o del canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari. A tal fine le relative condizioni contrattuali sono stabilite d'accordo tra le parti tenendo conto delle nuove modalità di applicazione dei canoni di cui ai commi 816 e 837 e comunque a condizioni economiche più favorevoli per l'ente affidante.";

DATO ATTO che con propria deliberazione n. 50 del 20/09/2016 è stato disposto l'affidamento in concessione del servizio di gestione, accertamento e riscossione anche coattiva dell'Imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni mediante il ricorso a procedura ad evidenza pubblica;



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

PRESO ATTO che a seguito della suddetta procedura è stato stipulato il contratto di affidamento in concessione del servizio di gestione, accertamento e riscossione comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni per il periodo 01/01/2017- 31/12/2021;

RITENUTO opportuno, al fine di garantire senza soluzione di continuità la gestione del canone corrispondente alle esposizioni pubblicitarie e alle pubbliche affissioni che sostituisce l'imposta sulla Pubblicità e i Diritti sulle pubbliche affissioni, confermare, ove se ne ravvisino le concrete condizioni, l'affidamento in essere secondo quanto previsto dal sopra indicato comma 846 mantenendo la gestione interna del Canone patrimoniale corrispondente all'occupazione di suolo pubblico e del Canone mercatale;

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'articolo 42 del TUEL;

VISTI:

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”*;
- l'art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 e smi, il quale dispone che gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione finanziario ma che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- l'art. 106, comma 3bis, del DL n. 34/2020 che ha stabilito il differimento al 31.01.2021 del termine per la deliberazione di approvazione del bilancio di previsione 2021-2023;
- il decreto del Ministero dell'Interno -d' intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e con il parere favorevole della conferenza Stato-città e autonomie locali- del 13.01.2021, il quale ha prorogato al 31.03.2021 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021-2023;

PRESENTATA in Commissione consiliare affari generali, politiche economiche e risorse, la proposta di approvazione del suddetto regolamento ai sensi dell'art. 18, comma 2, del Regolamento del Consiglio Comunale vigente e ai sensi dell'art. 15 dello Statuto vigente;

PRESO ATTO che, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi degli articoli 49 comma 1, e 147-bis comma 1, del D.Lgs. 267/2000, i seguenti pareri sono espressi da:

- Responsabile del Settore Servizi al cittadino, favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
- Responsabile del Settore SUAP, favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
- Responsabile del Settore Edilizia Privata, favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
- Responsabile del Servizio Finanziario, favorevole in ordine alla regolarità contabile in quanto l'atto comporta riflessi indiretti sulla situazione economico-finanziaria;



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

ACQUISITO altresì, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziario;

Il Presidente sottopone a votazione la proposta di deliberazione con il seguente esito:

Presenti: 17 – VOTANTI n. 15 - Astenuti: 2 (Il Consigliere Comunale Bottazzi Giorgio del Gruppo Consiliare “MoVimento 5 Stelle” e il Consigliere Comunale Corrado Giovanni del Gruppo Consiliare “Centrodestra per Casalgrande”)

Voti favorevoli: 11

Voti contrari: 4 (il Gruppo Consiliare “PD”)

DELIBERA

1. di stabilire che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di approvare il Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, ai sensi della Legge 160/2019 articolo 1 commi 816-845, composto di n. 93 Articoli comprensivo degli allegati A, B, C, D ed E , riportato nella presente proposta per costituirne parte integrante e sostanziale, come allegato 1);
3. di disporre che i regolamenti di ciascuna delle entrate sostituite e le relative tariffe restano operativi ai fini dell'accertamento delle fattispecie verificatesi sino al 31/12/2020;
4. di dare atto che, con successiva deliberazione, la Giunta comunale procederà alla definizione e approvazione delle tariffe del canone nel rispetto del Regolamento approvato con il presente atto e delle esigenze di bilancio;
5. di stabilire che le disposizioni del Regolamento di istituzione e disciplina del canone unico decorrono dall'01/01/2021 ai sensi dell'articolo 53 comma 16 della legge 388/2000;
6. di affidare, ove se ne ravvisino le concrete condizioni, all'attuale concessionario per la gestione del servizio di gestione, accertamento e riscossione comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni la gestione del Canone Patrimoniale Unico relativo alle esposizioni pubblicitarie e alle pubbliche affissioni demandando al Responsabile del Settore servizi al Cittadino gli adempimenti conseguenti;
7. di ottemperare all'obbligo imposto dal D.Lgs. n. 33/2013, art. 23, disponendo la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Casalgrande nella sezione “Amministrazione trasparente” del presente provvedimento;



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Successivamente si pone in votazione la proposta di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000 che viene approvata con il seguente esito:

Presenti: 17 – VOTANTI n. 15 - Astenuti: 2 (Il Consigliere Comunale Bottazzi Giorgio del Gruppo Consiliare “MoVimento 5 Stelle” e il Consigliere Comunale Corrado Giovanni del Gruppo Consiliare “Centrodestra per Casalgrande”)

Voti favorevoli: 11

Voti contrari: 4 (il Gruppo Consiliare “PD”)



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL Presidente
CASSINADRI MARCO

IL Segretario
NAPOLEONE ROSARIO



**Regolamento per la disciplina
del canone patrimoniale di occupazione del suolo
pubblico e di esposizione pubblicitaria
e del canone mercatale**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 25.02.2021

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE

Sommario

Sommario	2
----------------	---

TITOLO I - CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

5

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

5

Art. 1 – Disposizioni comuni e transitorie

5

CAPO II – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE.....

5

Art. 2 – Disposizioni generali.....

5

Art. 3 – Tipologia delle occupazioni e durata

6

Art. 4 – Tipi particolari di occupazioni

6

Art. 5 – Occupazioni occasionali

7

Art. 6 – Procedimento per il rilascio della concessione

8

Art. 7 – Richiesta di occupazione

8

Art. 8 – Termine per la definizione del procedimento amministrativo.....

9

Art. 9 – Competenze

9

Art. 10 – Istruttoria della richiesta.....

10

Art. 11 – Contenuto e rilascio del provvedimento di concessione - Deposito cauzionale.

11

Art. 12 – Obblighi del titolare della concessione o autorizzazione.

12

Art. 13 – Rinuncia alla richiesta di occupazione.....

13

Art. 14 – Durata

13

Art. 15 – Titorietà della concessione

13

Art. 16 – Rinnovo, proroga e disdetta della concessione.

14

Art. 17 – Modifica, sospensione e revoca del provvedimento di concessione per sopravvenuti motivi di interesse pubblico.....

15

Art. 18 – Revoca per causa imputabile al concessionario, decadenza ed estinzione della concessione.

15

Art. 19 – Limiti delle occupazioni.....

16

Art. 20 – Occupazioni d’urgenza

16

Art. 21 – Occupazioni abusive.....

17

Art. 22 – Funzionario Responsabile dell'entrata.....

17

Art. 23 – Soggetto tenuto al pagamento del canone o dell’indennità.....

18

Art. 24 – Criteri per la determinazione del canone.....

18

Art. 25 – Classificazione del suolo pubblico

18

Art. 26 – Determinazione delle tariffe.....

18

Art. 27 – Determinazione del canone annuo per le occupazioni permanenti	18
Art. 29 – Determinazione del canone per le occupazioni temporanee.....	19
Art. 30 – Coefficiente relativo alla fascia oraria.....	19
Art. 31 – Occupazione con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione	19
Art. 32 – Misura dell’occupazione.	20
Art. 33 – Agevolazioni	21
Art. 34 – Occupazioni non assoggettate al canone	22
CAPO III – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA	23
Art. 35 – Disposizioni di carattere generale	24
Art. 36 – Funzionario Responsabile dell’entrata.....	24
Art. 37 – Tipologia degli impianti pubblicitari.....	24
Art. 38 – Autorizzazioni	24
Art. 39 – Competenza al rilascio dell’autorizzazione	25
Art. 40 – Richiesta di autorizzazione.....	25
Art. 41 – Rilascio dell’autorizzazione.....	26
Art. 42 – Obblighi del titolare dell'autorizzazione - Subentro	27
Art. 43 – Anticipata rimozione	28
Art. 44 – Divieti e limitazioni.....	28
Art. 45 – Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti	28
Art. 46 – Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari.....	29
Art. 47 – Presupposto del canone.....	29
Art. 48 – Soggetto passivo.....	29
Art. 49 – Modalità di applicazione del canone.....	29
Art. 50 – Insegne di esercizio - definizione di insegna d’esercizio.....	30
Art. 51 – Insegne d’esercizio – criteri di valutazione e modalità d’esenzione.....	30
Art. 52 – Pubblicità effettuata con veicoli in genere	31
Art. 53 – Mezzi pubblicitari vari.....	32
Art. 54 – Criteri per la determinazione del canone.....	32
Art. 55 – Determinazione delle tariffe.....	33
Art. 56 – Dichiarazioni per particolari fattispecie	33
Art. 57 – Riduzioni	34
Art. 58 – Esenzioni	35
CAPO IV – PUBBLICHE AFFISSIONI	36
Art. 59 – Gestione del servizio Pubbliche Affissioni.....	36
Art. 60 – Superfici e ripartizione degli impianti per le pubbliche affissioni.....	36
Art. 61 – Ripartizione degli impianti per le pubbliche affissioni	36

Art. 62 – Spazi per le affissioni su beni privati	36
Art. 63 – Impianti privati per affissioni dirette	36
Art. 64 – Modalità per l’espletamento del servizio delle pubbliche affissioni	37
Art. 65 – Determinazione del canone sulle pubbliche affissioni	38
Art. 66 – Materiale pubblicitario abusivo.....	38
Art. 67 – Riduzione del canone Pubbliche Affissioni.....	38
Art. 68 – Esenzioni dal canone Pubbliche Affissioni	39
Art. 69 – Norme di rinvio.....	39
CAPO V – RISCOSSIONE, ACCERTAMENTI, SANZIONI	40
Art. 70 – Soggetto attivo	40
Art. 71 – Modalità e termini per il pagamento del canone	40
Art. 72 – Accertamento e riscossione coattiva.....	41
Art. 73 – Sanzioni e indennità	42
Art. 74 – Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico	42
Art. 75 – Rimborsi e compensazione	43
Art. 76 – Interessi legali.....	44
TITOLO II – CANONE DI CONCESSIONE PER L’OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE.....	45
Art. 77 – Disposizioni generali	45
Art. 78 – Domanda di occupazione	45
Art. 79 – Occupazioni abusive.....	45
Art. 80 – Funzionario Responsabile dell’entrata.....	45
Art. 81 – Soggetto tenuto al pagamento del canone o dell’indennità.....	45
Art. 82 – Criteri per la determinazione della tariffa del canone.....	46
Art. 83 – Classificazione del suolo pubblico	46
Art. 84 – Determinazione delle tariffe.....	46
Art. 85 – Determinazione del canone annuo per le occupazioni permanenti	46
Art. 86 – Determinazione del canone per le occupazioni temporanee.....	47
Art. 87 – Misura dell’occupazione.	47
Art. 88 – Modalità e termini per il pagamento del canone	47
Art. 89 – Accertamento e riscossione coattiva.....	48
Art. 90 – Sanzioni e indennità	49
Art. 91 – Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico	49
Art. 92 – Rimborsi e compensazione	50
Art. 93 – Interessi legali.....	50

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE

TITOLO I - CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Disposizioni comuni e transitorie

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina i criteri riguardanti l'istituzione e l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, nonché il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui all'articolo 1, commi da 816 a 845 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. Il presente Regolamento disciplina, altresì, il servizio delle pubbliche affissioni.
3. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali che disciplinano il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni non trovano più applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2021, fatta eccezione per quelle riguardanti i procedimenti di accertamento, recupero o rimborso nonché per quelle riguardanti le procedure, attivate dal 1.1.2021 alla data di approvazione del presente Regolamento, di rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni relative ai presupposti previsti dalle lettere a) e b) del comma 819 dell'articolo 1 della L. 27/12/2019, n. 160.
4. L'importo dovuto sulla base delle tariffe dei canoni istituiti con il presente Regolamento a far data dal 1.1.2021 alla data di approvazione delle tariffe stesse, dovrà essere versato, senza applicazione di sanzioni ed interessi, entro il termine di 60 giorni dalla richiesta effettuata dall'Ente o dal relativo concessionario che dovrà prevedere un termine per il pagamento non inferiore a 30 giorni.
5. I versamenti che sono stati erroneamente effettuati dai contribuenti/concessionari sulla base dei prelievi abrogati (COSAP, ICP e DPA) verranno imputati ai nuovi canoni sopra citati o, se eccedenti, rimborsati secondo la normativa stabilita dal presente regolamento.
6. Il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2021.

CAPO II – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 2 – Disposizioni generali

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo all'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e degli

spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico nonché le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni e autorizzazioni per le occupazioni medesime. Sono disciplinate altresì la misura della tariffa, la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le esenzioni.

2. Nelle aree comunali si comprendono anche i tratti di strade statali o provinciali situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti.

Art. 3 – Tipologia delle occupazioni e durata

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti o temporanee.
2. Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, inteso come sottrazione per l'intero periodo, 24 ore su 24 ore, che comportino o meno l'esistenza di manufatti, impianti o comunque di un'opera visibile, realizzate a seguito del rilascio di un atto di concessione o di autorizzazione, aventi durata pari o superiore ad un anno e, comunque, non superiore a 29 anni, come disposto dall'art. 27, comma 5, del Decreto Legislativo n. 285 del 30.4.1992 e ss. modifiche ed integrazioni. Le frazioni di anno, ai fini della determinazione del Canone, sono computate per intero.
3. Sono temporanee le occupazioni comportanti o meno l'esistenza di manufatti, impianti o comunque di un'opera visibile, realizzate a seguito del rilascio di un atto di concessione o di autorizzazione, ed aventi durata di effettiva occupazione inferiore ad un anno. Le occupazioni temporanee, se ricorrenti con le stesse caratteristiche, possono essere rilasciate per più annualità salva la possibilità per l'Amministrazione Comunale di modificarle o revocarle per sopravvenute variazioni ambientali, commerciali e di traffico nonché per altri motivi di pubblico interesse.

Art. 4 – Tipi particolari di occupazioni

1. Per le occupazioni di aree pubbliche, realizzate per l'esercizio del commercio al dettaglio, si applicano le disposizioni relative in materia. Il Comune con ordinanza individua le aree pubbliche sulle quali è vietato il commercio in forma itinerante.
2. La concessione di aree per l'esercizio dello spettacolo viaggiante è soggetta ad apposita regolamentazione, nonché agli usi ed alle consuetudini locali in materia.
3. Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere sono realizzate con l'osservanza dell'apposita normativa dettata in merito dai competenti uffici tecnici.
4. Le concessioni, relative a chioschi, tende, tendoni e simili, così come quelle concernenti l'installazione e realizzazione di elementi di arredo e distese esterne permanenti (tettoie, gazebo, dehors) da parte delle attività commerciali sono disciplinate nei presupposti e modalità di ottenimento dalla specifica normativa legislativa e regolamentare.

5. Per le occupazioni con opere oggetto di permesso edilizio si rinvia, per quanto non esplicitamente previsto dalla disciplina del presente Regolamento, alla normativa urbanistico-edilizia vigente.
6. Le occupazioni con impianti pubblicitari sono disciplinate nei presupposti e modalità di ottenimento dalla specifica normativa legislativa e dal capo III del presente regolamento.
7. Salvo quanto stabilito nei commi precedenti, le occupazioni di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio sono subordinate al rilascio di apposita autorizzazione cui sono applicabili le norme del presente capo in quanto compatibili con il regime autorizzatorio compresa la disciplina delle occupazioni abusive.
8. Sono comunque fatte salve le prescrizioni ed i divieti contenuti nei Regolamenti settoriali relativi alle procedure di rilascio dei provvedimenti di autorizzazione e di concessione per l'occupazione di spazi e aree pubbliche.
9. Sono fatte salve le eventuali convenzioni di concessione in uso per la gestione di aree demaniali nonché quelle per la gestione dei servizi dei mercati straordinari e delle fiere nel comune di Casalgrande.

Art. 5 – Occupazioni occasionali

1. Si intendono occupazioni occasionali:
 - a) Occupazioni per un solo giorno non intralcianti il traffico e di durata non superiore ad ore 6 qualora riguardino operazioni di trasloco o di mantenimento del verde.
 - b) Occupazioni realizzate dagli artisti di strada e coloro che esercitano mestieri girovaghi che non sostino su suolo comunale per un tempo superiore all'ora.
 - c) Occupazioni non superiori all'ora determinate dalla sosta di veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci, nonché per le occupazioni da parte di commercianti su suolo pubblico itineranti a condizione che la vendita sia effettuata solo tramite veicolo o furgone o altra struttura mobile, sempreché le une e le altre non intralcino il traffico e non violino le norme del Codice della strada in materia di sosta o di occupazione nonché le norme del vigente Regolamento di mercati e fiere e tra il luogo di sosta e quello successivo dello stesso veicolo intercorra una distanza di almeno 500 metri.
2. Per tali occupazioni, qualora vengano effettuate su strada, dovranno essere adottate dall'interessato le misure previste dall'art. 30 e ss. del D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 e ss. modifiche ed integrazioni.
3. Per le occupazioni occasionali la concessione si intende accordata a seguito di apposita comunicazione scritta (comprensiva di planimetria dell'area interessata oggetto di occupazione) consegnata o altrimenti fatta pervenire, almeno tre giorni prima dell'occupazione al Servizio di Polizia Locale che potrà vietarle o assoggettarle a particolari prescrizioni per esigenze legate alla viabilità e/o alla sicurezza pubblica.

Art. 6 – Procedimento per il rilascio della concessione

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche, anche se escluse dall'applicazione del presente Canone, devono essere effettuate esclusivamente previo rilascio del relativo atto di concessione costituente titolo per l'occupazione medesima, fatte salve le occupazioni d'urgenza per le quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 20 del presente regolamento.
2. La concessione all'occupazione del suolo pubblico ha natura personale.
3. La concessione può essere rilasciata a persone fisiche o giuridiche oppure ad associazioni non riconosciute ai sensi dell'art. 36 del Codice Civile.
4. La concessione di natura temporanea, se ricorrente e con le medesime caratteristiche, può essere rilasciata per più annualità.
5. Le occupazioni occasionali sono soggette alla procedura prevista al precedente art. 5.
6. Per il rilascio degli atti di autorizzazione amministrativa e concessione suolo pubblico nei mercati e fiere si rinvia al titolo II del Presente Regolamento.

Art. 7 – Richiesta di occupazione

1. Chiunque intenda occupare, nel territorio comunale, spazi ed aree pubbliche, ferma restando la competenza e le procedure dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di cui al D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160¹, relativamente a chi esercita attività produttive e di prestazione di servizi, incluse le attività agricole, commerciali e artigianali, le attività turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari e i servizi di telecomunicazioni, è tenuto a presentare domanda da inviarsi via PEC o tramite posta elettronica o consegna al protocollo dell'ente oppure, ove previsto, tramite il portale del Comune. È fatto divieto di occupare spazi ed aree pubbliche senza la specifica concessione.
2. La domanda deve essere presentata con marca da bollo, fatti salvi i casi di esenzione previsti dalla legge, e deve contenere a pena di improcedibilità:
 - a) nel caso di richiedente persona fisica o di impresa individuale, l'indicazione delle generalità, residenza o domicilio legale e del codice fiscale, il recapito telefonico, indirizzo email e PEC;
 - b) nel caso di richiedente diverso dalla persona fisica, la denominazione o ragione sociale, la sede legale e amministrativa, il codice fiscale, nonché le generalità del legale rappresentante o dell'amministratore anche di fatto, il recapito telefonico, indirizzo email e PEC;
 - c) l'ubicazione esatta della porzione di area o spazio pubblico che si chiede di occupare e la relativa misura di superficie o estensione lineare;
 - d) l'oggetto della occupazione, i motivi a fondamento di questa, il tipo di attività che si chiede di svolgere e i mezzi con cui s'intende occupare, l'opera che si richiede di eseguire e le modalità

¹ *Accedendo al portale della Regione Suap-Er, <https://au.lepida.it1/suaper-fe> - Gruppo (C) Commercio Turismo Agricoltura Ed Altre Attivita' Produttive*
- Occupazione suolo pubblico
- Domanda di autorizzazione per una NUOVA occupazione di suolo pubblico

d'uso dell'area;

e) la durata e la frequenza della occupazione;

f) per le occupazioni richieste al di fuori dello sportello SUAP-ER e di quelle per cantieri edili e alterazioni stradali, la seguente dichiarazione: "Dichiara di riconoscersi nei principi fondamentali della Costituzione Italiana e dello Statuto comunale e ripudia il fascismo, la cui riorganizzazione è vietata sotto qualsiasi forma dall'ordinamento giuridico."

g) la sottoscrizione da parte del richiedente o del legale rappresentante o amministratore o procuratore incaricato professionista.

3. Nel caso di accesso allo sportello SUAP-ER dovranno essere forniti dati, informazioni e la documentazione previsti dal portale.
4. Qualora dalla domanda non sia possibile identificare e delimitare esattamente l'area, la domanda stessa deve essere corredata da una planimetria dell'area interessata.
5. Nel caso in cui l'occupazione comporti l'installazione di una struttura al suolo, oppure nel caso in cui devono essere eseguite delle opere sull'area oggetto della concessione, alla domanda di concessione deve essere allegato anche un disegno della costruzione che si intende realizzare sull'area pubblica, con l'indicazione di tutte le misure idonee ad identificare l'opera da realizzare.
6. Il richiedente è tenuto a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda compresi gli elementi di identificazione di eventuali autorizzazioni di cui sia già in possesso, qualora l'occupazione sia richiesta per l'esercizio di attività soggetta ad autorizzazione.

Art. 8 – Termine per la definizione del procedimento amministrativo

1. Il procedimento per il rilascio della concessione all'occupazione deve concludersi entro venticinque giorni, a decorrere dalla data di presentazione della domanda al competente ufficio comunale ovvero dalla regolarizzazione della domanda incompleta.
2. Il termine di avvio del procedimento è quello della data di ricevimento della domanda, risultante dalla protocollazione informatica della stessa.
3. Se mancano i requisiti per il rilascio della concessione per l'occupazione il funzionario responsabile del procedimento entro venticinque giorni dal ricevimento della domanda, deve darne comunicazione all'interessato, esponendo tutte le motivazioni che impediscono l'accoglimento della richiesta.

Art. 9 – Competenze

1. Sono competenti all'esame e al rilascio della concessione i seguenti servizi comunali nonché alla ricezione della relativa richiesta:
 - a) il Servizio Commercio in relazione alle occupazioni realizzate per il commercio su area pubblica, occupazioni di aree per l'esercizio dello spettacolo viaggiante compresa l'occupazione con caravan, occupazioni con mostre popolari, taxi, occupazioni esterne ai negozi, mostra/esposizione veicoli, occupazioni con impianti di carburante, occupazioni con sedie e tavolini, feste realizzate in occasione di iniziative o manifestazioni organizzate dal comune od aventi il patrocinio del comune nonché per tutte le occupazioni assimilabili

- alle precedenti.
- b) il Servizio SUAP per quanto riguarda le occupazioni con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione.
 - c) il Servizio Edilizia Privata per l'installazione di tende fisse o retrattili, apparecchi di distribuzione automatica, passi carrabili, occupazione sottosuolo e soprassuolo, cantieri edili, parcheggi, chioschi, edicole e simili, traslochi, alterazioni stradali, occupazioni del suolo non ricomprese nel presente punto né in quelli precedenti.

Art. 10 – Istruttoria della richiesta.

1. La domanda di occupazione è assegnata al Responsabile del relativo procedimento, il quale intraprende la procedura istruttoria valutando tutti gli elementi sui quali si fonda la richiesta, controllando la documentazione allegata e tenendo in particolare considerazione le esigenze della circolazione, dell'igiene e sicurezza pubblica, nonché l'estetica ed il decoro ambientale.
2. Il Responsabile del procedimento, nel caso in cui accerta che la domanda è completa e regolare, provvede ad inoltrarla agli uffici comunali o altri enti competenti per acquisire gli eventuali pareri tecnici, le certificazioni e la documentazione che si rendano opportuni o che siano prescritti da norme o regolamenti. Detti pareri dovranno essere resi entro il termine di 5 giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta.
3. Se la domanda di cui al comma 1, risulta invece incompleta, il Responsabile del procedimento, entro il termine di 7 giorni dalla presentazione dell'istanza, richiede all'interessato mediante PEC o lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite posta elettronica (ove autorizzato nella domanda) di fornire la documentazione o gli elementi mancanti per la regolare conclusione del procedimento. Nella comunicazione sarà precisato che l'integrazione della domanda dovrà essere effettuata entro e non oltre 5 giorni dal ricevimento della richiesta. Il procedimento amministrativo per il rilascio della concessione del suolo avrà inizio dal completamento o dall'integrazione della domanda.
4. L'avviso inviato dal Responsabile del procedimento in merito alla mancanza degli elementi di cui al punto precedente, senza che si sia provveduto alla loro integrazione nel termine ivi indicato ovvero con il quale comunica una causa di impedimento oggettivo all'accoglimento della richiesta, vale quale provvedimento finale di diniego e archiviazione della richiesta.
5. La richiesta di acquisizione di pareri tecnici sospende il decorso del termine, indicato all'articolo 8, comma 1, entro il quale deve concludersi il procedimento amministrativo.
6. In caso di più domande riguardanti l'occupazione della medesima area, se non diversamente disposto da altre norme specifiche, costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda; oltre alla data di presentazione della domanda costituisce condizione in sede di valutazione anche la maggior rispondenza all'interesse pubblico o il minor sacrificio imposto alla collettività.
7. Per le aree e gli spazi pubblici che si dimostrino di rilevante interesse ed attrattività, la Giunta comunale, una volta individuati, potrà definire specifici modi e tempi di presentazione delle relative domande di occupazione nonché i criteri e tempi di assegnazione.

8. Riscontrato l'esito favorevole dell'istruttoria il responsabile del procedimento procede alla determinazione del canone dandone comunicazione al richiedente -anche tramite l'eventuale competente Concessionario- con l'avvertenza che il mancato pagamento in tempo utile comporterà il mancato perfezionamento della pratica e la sua archiviazione.
9. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo della autorizzazione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per canoni pregressi afferenti l'occupazione. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione dal quale non sia decaduto ai sensi della normativa regolamentare vigente.
10. Il verbale di consegna alla ditta esecutrice dei lavori relativi ad un'opera pubblica di competenza comunale debitamente approvata, sostituisce la concessione prevista dal presente Regolamento e l'autorizzazione di cui agli articoli 21 e 27 del Codice della Strada ove riporti precisa e formale indicazione del suolo pubblico oggetto di occupazione e delle relative prescrizioni nonché del periodo di occupazione.

Art. 11 – Contenuto e rilascio del provvedimento di concessione - Deposito cauzionale.

1. In base all'esito dell'istruttoria, il funzionario responsabile del servizio competente rilascia o nega la concessione con provvedimento motivato.
2. Della conclusione del procedimento è data comunicazione al richiedente a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite PEC o anche tramite posta elettronica se preventivamente autorizzato dal richiedente. Nella comunicazione dovrà essere indicato l'ammontare del canone da versare prima del ritiro del provvedimento di concessione.
3. Il provvedimento di concessione è rilasciato dal responsabile del procedimento, previo versamento da parte del richiedente:
 - a) del canone dovuto (copia della ricevuta di pagamento deve essere consegnata/trasmessa all'ufficio competente);
 - b) delle spese relative alla marca da bollo;
 - c) delle eventuali spese di sopralluogo e di istruttoria;
 - d) delle eventuali somme richieste a titolo di deposito cauzionale;
 - e) degli eventuali diritti di segreteria.
4. L'atto di concessione costituisce titolo che legittima l'occupazione e l'utilizzazione dell'area pubblica e deve contenere:
 - a) gli elementi identificativi della concessione di cui all'art. 7;
 - b) le condizioni di carattere tecnico e amministrativo, alle quali è subordinata la concessione;
 - c) la durata della concessione, la frequenza dell'occupazione;
 - d) l'importo del canone dovuto secondo quanto previsto dal presente capo;
 - e) l'importo dell'eventuale cauzione secondo quanto disposto dal comma 5 del presente articolo o in alternativa la richiesta, a titolo di garanzia, di una fideiussione bancaria o assicurativa da parte di istituto di primaria importanza;
 - f) la riserva che il comune non assume alcuna responsabilità per gli eventuali diritti di terzi connessi al rilascio dell'atto di concessione.

5. Il servizio competente al rilascio della concessione può pretendere il versamento di un deposito cauzionale o in alternativa la presentazione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa rilasciata da un istituto di primaria importanza con clausola di pagamento a prima richiesta qualora:
 - l'occupazione comporti la manomissione dell'area occupata, con conseguente obbligo del ripristino dell'area stessa nelle condizioni originarie;
 - dalla occupazione possano derivare danni al demanio comunale.L'ammontare della cauzione è stabilito dal Responsabile del servizio su proposta del Responsabile del procedimento, in misura proporzionale all'entità dei lavori e delle opere da realizzare. Detta somma non produce interessi, resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo ed è restituita entro il termine di trenta giorni dalla data di verifica da parte del competente ufficio del comune della regolare esecuzione dell'occupazione, del regolare ripristino dello stato dei luoghi e dell'inesistenza di danni sul territorio.
6. Le concessioni sono rilasciate senza pregiudizio di terzi.

Art. 12 – Obblighi del titolare della concessione o autorizzazione.

1. Il concessionario deve rispondere in proprio di tutti i danni derivanti dal godimento della concessione, senza riguardo alla natura e all'ammontare dei medesimi, che possono arrecarsi a terzi per effetto dell'occupazione.
2. Il concessionario, oltre ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché le condizioni contenute nell'atto di concessione, ha l'obbligo:
 - a) di esibire, a richiesta degli addetti comunali e degli organi di vigilanza, l'atto di concessione;
 - b) di mantenere in condizioni di ordine e pulizia l'area che occupa;
 - c) di verificare il buono stato di conservazione delle strutture utilizzate per l'occupazione;
 - d) di eseguire gli interventi necessari per assicurare la sicurezza delle strutture utilizzate per l'occupazione;
 - e) di provvedere, a proprie spese e cura, al termine dell'occupazione, a ripristinare il suolo come era in origine, rimuovendo anche le opere installate. In mancanza, vi provvede il Comune con addebito delle spese, utilizzando eventualmente la cauzione;
 - f) di provvedere al versamento del Canone secondo le modalità e nei termini previsti dal presente regolamento;
 - g) di conservare le ricevute di pagamento del Canone per un periodo di 5 annualità, anche al fine di esibirle a richiesta degli uffici o organi preposti al controllo.
3. Nella esecuzione dei lavori connessi alla occupazione concessa, il concessionario deve osservare le norme tecniche e pratiche previste in materia dalle leggi, dai regolamenti e dagli usi e consuetudini locali.

In ogni caso il concessionario deve:

 - a) non arrecare molestia o disturbo al pubblico ed intralcio alla circolazione;
 - b) evitare scarichi e depositi di materiali sull'area pubblica non consentiti dall'Autorità comunale;
 - c) evitare scarichi di acqua sull'area pubblica e, in caso di assoluta necessità, provvedere alla loro canalizzazione, rispettando le norme igieniche richieste dalla situazione dei luoghi od

imposte dalla autorità sanitaria;

- d) collocare ripari adatti, per evitare spargimenti di materiali sui suoli adiacenti pubblici e privati e predisporre mezzi atti ad evitare sinistri e danni ai passanti;
- e) comunicare ai Servizi interessati la variazione della residenza anagrafica o della sede legale e la variazione del legale rappresentante nell'eventualità che la stessa non comporti modifica del titolo concessorio;
- f) provvedere tempestivamente a richiedere la variazione del titolo concessorio al Servizio che a suo tempo rilasciò l'atto in caso di:
 - nomina nuovo legale rappresentante o amministratore condominiale nel caso in cui lo stesso sia intestatario del titolo concessorio;
 - modifica della ragione sociale o denominazione sociale della società;
 - modifica della denominazione dell'Associazione e/o del suo rappresentante nel caso di associazioni non riconosciute ai sensi dell'art. 36 del Codice Civile;
- g) restituire l'originale dell'atto di concessione nel caso di rinuncia, cessione, revoca, decadenza del provvedimento stesso.

- 4. Il titolare della concessione deve custodire gli atti ed i documenti che provano la legittimità dell'occupazione e deve esibirli a richiesta del personale incaricato dal comune. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione dei suddetti documenti, l'interessato deve darne immediata comunicazione al competente ufficio del comune che, dietro corresponsione delle eventuali spese necessarie, provvederà a rilasciare i duplicati.

Art. 13 – Rinuncia alla richiesta di occupazione

- 1. La richiesta di occupazione completa nei suoi elementi dà avvio al procedimento amministrativo per il rilascio della concessione di suolo pubblico.
- 2. Il soggetto che non fosse più interessato ad ottenere tale provvedimento è comunque tenuto a rifondere le eventuali spese istruttorie sostenute dall'amministrazione.

Art. 14 – Durata

- 1. Il periodo di validità delle concessioni è stabilito dal Responsabile del servizio competente, sulla base della domanda ed in ragione delle necessità di carattere generale ed organizzativo dell'amministrazione comunale.
- 2. La concessione all'occupazione scade automaticamente nel termine indicato nell'atto di concessione, senza che occorra alcuna diffida o costituzione in mora da parte dell'ufficio competente comunale.

Art. 15 – Titolarità della concessione

- 1. La concessione è rilasciata a titolo strettamente personale, per cui non è consentita la sub concessione.
- 2. Chi intende succedere, a qualunque titolo, al concessionario, deve farne preventiva richiesta al servizio individuato all'art. 9, il quale, in caso di accoglimento, emette un nuovo atto di

concessione. La richiesta dovrà contenere anche gli estremi del provvedimento di concessione già rilasciato a suo tempo al soggetto cedente.

3. Nelle ipotesi di cui al comma 2:

a) Per le occupazioni permanenti:

- Il subentrante è tenuto al pagamento dal 1° gennaio dell'anno successivo.
- Il cedente è tenuto al pagamento del canone dovuto per l'intero periodo in corso ed è esclusa qualsiasi forma d'indennizzo a favore dello stesso

b) Per le occupazioni temporanee:

- qualora il cedente abbia versato il canone per l'intero periodo di occupazione quest'ultimo non ha diritto ad alcun rimborso e il subentrante non è tenuto ad alcun pagamento;

4. Non è richiesto il nuovo atto di concessione di cui al comma 2 nei casi di subingresso della titolarità dell'esercizio di attività commerciale, per la occupazione di spazio pubblico con insegna commerciale e questa rimanga inalterata, fermo restando l'obbligo della comunicazione della variazione della titolarità ai fini del canone al competente servizio comunale il quale deve altresì prevedere ad aggiornare la intestazione dell'atto di concessione.

Art. 16 – Rinnovo, proroga e disdetta della concessione.

1. I provvedimenti di concessione per occupazioni permanenti sono rinnovabili alla scadenza; le concessioni temporanee possono essere prorogate.
2. Il concessionario, qualora intenda rinnovare la concessione di occupazione permanente, deve inoltrare apposita richiesta almeno 30 giorni prima della scadenza con indicazione degli estremi del provvedimento originario da rinnovare.
3. Il concessionario, qualora intenda prorogare l'occupazione temporanea, deve presentare domanda di proroga all'ufficio competente almeno 7 giorni prima della scadenza della concessione in atto, indicando la durata ed i motivi della richiesta di proroga nonché gli estremi del provvedimento originario.
4. In caso di mancato utilizzo dello spazio già concesso ed a parte il caso di subingresso, il rimborso del canone è calcolato sulla base del periodo del non uso -fermo restando quanto disposto dall'art. 27, comma 3 del presente regolamento-, ed è subordinato, al fine di poter effettuare i dovuti accertamenti, ai seguenti adempimenti:
 - a) La disdetta anticipata della concessione per occupazione permanente deve essere comunicata 15 giorni prima della data di prevista cessazione della occupazione salvo il caso di forza maggiore o per fatto del comune;
 - b) Il non utilizzo dello spazio nelle occupazioni temporanee deve essere comunicato almeno **7** giorni prima della data di prevista cessazione della occupazione salvo il caso di forza maggiore o per fatto del comune.

Art. 17 – Modifica, sospensione e revoca del provvedimento di concessione per sopravvenuti motivi di interesse pubblico.

1. Il Comune, con atto motivato del Responsabile del servizio che ha rilasciato l'atto di concessione, può modificare, sospendere o revocare, in qualsiasi momento, il provvedimento stesso ovvero imporre nuove condizioni per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, senza essere tenuto a dovere corrispondere alcun indennizzo.
2. L'espresso provvedimento di modifica, di sospensione o di revoca è notificato all'interessato al quale è contestualmente assegnato un congruo termine per l'esecuzione dei lavori di rimozione dell'occupazione e rimessa in pristino dell'area o degli spazi occupati ovvero di modifica dell'occupazione. Decorso inutilmente tale termine il servizio competente al rilascio si attiverà affinché tali lavori siano eseguiti d'ufficio con rivalsa delle spese a carico del titolare della concessione.
3. La modifica dell'atto di concessione comporta il rimborso della parte di canone che risulta dalla differenza tra il canone pagato e quello rideterminato in base ai nuovi elementi di calcolo.
4. La sospensione temporanea della concessione per motivi di ordine pubblico o per cause di forza maggiore dà diritto alla riduzione del canone in misura proporzionale alla durata della sospensione.
5. La revoca per sopravvenuti motivi di interesse pubblico dà diritto alla restituzione proporzionale del canone eventualmente pagato, a decorrere dalla cessazione di fatto dell'occupazione e in misura proporzionale al periodo di mancata occupazione esclusa qualsiasi altra indennità.
6. Cessate le cause di interesse pubblico che hanno dato luogo alla revoca della concessione questa potrà essere rilasciata, per la medesima area, ad altri soggetti soltanto a seguito di rifiuto da parte del precedente occupante di occupare di nuovo l'area.

Art. 18 – Revoca per causa imputabile al concessionario, decadenza ed estinzione della concessione.

1. Il titolare della concessione incorre nella decadenza del provvedimento dichiarata dal Servizio che a suo tempo ha rilasciato l'atto di concessione:
 - a) qualora, anche tramite i suoi collaboratori o dipendenti, il titolare non rispetti le condizioni imposte con l'atto di concessione, ovvero non osservi le norme stabilite dalla legge o dai regolamenti;
 - b) per mancato pagamento del canone di concessione o di altri eventuali diritti dovuti, previa comunicazione dell'ufficio competente;
 - c) per violazione delle norme di cui agli articoli 12 e 15, relative al divieto di sub concessione ed alle modalità di subingresso nell'uso del bene concesso, nonché agli obblighi del concessionario;
 - d) per uso improprio o diverso della occupazione, rispetto a quello per il quale è stata rilasciata la concessione;
 - e) se, in caso di occupazione temporanea, senza giustificato motivo non occupa il suolo nei 5 giorni successivi alla data stabilita per l'inizio dell'occupazione nella concessione;

- f) se, in caso di occupazione permanente, senza giustificato motivo non occupa il suolo nei 30 giorni successivi alla data stabilita per l'inizio dell'occupazione.
2. La decadenza del provvedimento di concessione non dà diritto al rimborso o alla riduzione del Canone già pagato o dovuto per l'anno in corso né tantomeno a qualsiasi altra forma di indennizzo.
 3. La decadenza è dichiarata dal Responsabile del servizio competente con provvedimento che dispone i termini e le modalità di sgombero e ripristino del suolo.
 4. Sono causa di estinzione della concessione dal giorno in cui si verificano gli eventi di seguito indicati:
 - a) scadenza del termine;
 - b) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario o di estinzione della persona giuridica salvo che non si verifichi quanto prescritto nel successivo comma 5;
 - c) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario, a meno che sia consentito l'esercizio provvisorio dell'attività e che il curatore o il liquidatore abbia richiesto la prosecuzione della occupazione già concessa entro 30 giorni dalla sentenza.
 5. In caso di morte del titolare della concessione gli eredi subentreranno nel godimento della concessione stessa, ma entro 60 giorni dalla data del decesso devono darne comunicazione al comune che, ove nulla osti, provvede ad aggiornare l'intestazione dell'atto di concessione.

Art. 19 – Limiti delle occupazioni.

1. Nei centri abitati, ferme restando le limitazioni ed i divieti previsti dal Codice della Strada, l'occupazione di marciapiedi è consentita fino ad un massimo della metà della larghezza del marciapiede stesso, purché in adiacenza ai fabbricati e sempreché rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di metri 2. Alle medesime condizioni è consentita l'occupazione nelle strade prive di marciapiedi, in area ove è permesso il passaggio pedonale.
2. All'interno delle zone di rilevanza storico-ambientale, individuate ai sensi degli strumenti urbanistici, ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, limitatamente alle occupazioni già esistenti, si può autorizzare l'occupazione dei marciapiedi in deroga alle disposizioni del precedente comma, a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o insufficiente capacità motoria.

Art. 20 – Occupazioni d'urgenza

1. Per far fronte a gravi situazioni d'urgenza e d'emergenza o quando si tratti di provvedere a lavori per tutela della pubblica incolumità che non consentono alcun indugio, l'occupazione di spazi ed aree pubbliche può essere effettuata dall'interessato anche prima dell'ottenimento del formale atto di concessione che verrà rilasciato successivamente con esplicita indicazione che trattasi di atto in sanatoria ai sensi del presente articolo.
2. In tali situazioni l'interessato ha l'obbligo di:

- a. adottare immediatamente le misure in materia di circolazione stradale previste dall'art. 30 e ss. del D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 e ss. modifiche ed integrazioni;
 - b. dare immediata, e comunque non oltre 24 ore dall'inizio dell'occupazione, comunicazione al Servizio Polizia Locale via PEC o tramite posta elettronica dell'occupazione effettuata. Sarà cura del Servizio Polizia Locale inoltrare la comunicazione al Servizio competente al rilascio dell'eventuale concessione a sanatoria;
 - c. presentare la domanda di cui all'art. 7 per il rilascio dell'atto di concessione entro il terzo giorno lavorativo successivo all'inizio dell'occupazione.
3. Se non vengono eseguiti gli adempimenti di cui al comma precedente, oppure se il Servizio comunale accerta la mancanza dei motivi che giustifichino l'urgenza, l'occupazione viene equiparata ad un'occupazione abusiva.
 4. Per le occupazioni d'urgenza il pagamento del Canone deve essere effettuato prima del ritiro dell'atto di concessione in sanatoria il cui rilascio è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione al richiedente a mezzo lettera raccomandata o via PEC della conclusione del procedimento.

Art. 21 – Occupazioni abusive

1. Sono abusive le occupazioni realizzate senza la concessione comunale.
2. Sono altresì considerate abusive:
 - a) le occupazioni realizzate in modo difforme dalle disposizioni contenute nell'atto di concessione, per la parte che non è stata oggetto dell'atto di concessione o che è stata realizzata in maniera diversa da quanto prescritto nell'atto stesso;
 - b) le occupazioni revocate, sospese, dichiarate decadute, scadute e non rinnovate o per le quali sia stata comunicata la disdetta anticipata, protrattesi oltre i termini stabiliti per tali casi;
 - c) le occupazioni d'urgenza per le quali l'interessato non ha ottemperato alle disposizioni di cui all'art. 20 comma 2 o comma 4 o per accertata inesistenza del requisito d'urgenza;
3. In caso di occupazione abusiva si procede alla rimozione ai sensi dell'art. 74 del presente regolamento.
4. Resta comunque a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi a causa della occupazione.

Art. 22 – Funzionario Responsabile dell'entrata

1. Al Funzionario Responsabile dell'entrata sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone nonché all'applicazione delle indennità e relative sanzioni. Tali funzioni sono attribuite al Responsabile del Servizio competente al rilascio dell'autorizzazione o della concessione.
2. In caso di affidamento in concessione della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Art. 23 – Soggetto tenuto al pagamento del canone o dell'indennità.

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Art. 24 – Criteri per la determinazione del canone

1. La graduazione del canone è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione delle strade;
 - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
 - c) durata dell'occupazione;
 - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
 - e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di occupazione.

Art. 25 – Classificazione del suolo pubblico

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni del suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificati in categorie in relazione ad ognuna delle quali viene stabilita una tariffa base che tiene conto della loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.
2. La classificazione di cui al comma 1, viene descritta all'**allegato A)** che fa parte integrante del presente regolamento.

Art. 26 – Determinazione delle tariffe

1. La misura della tariffa base delle tariffe annua e giornaliera per metro di occupazione, in sede di prima applicazione del canone, è determinata, distintamente per ciascuna categoria, per le occupazioni permanenti e per quelle temporanee, dalla Giunta Comunale.
2. Per le annualità successive le tariffe potranno essere modificate con provvedimento di Giunta entro il termine di approvazione del bilancio di previsione. La mancata adozione del predetto provvedimento costituisce implicita conferma delle tariffe vigenti.

Art. 27 – Determinazione del canone annuo per le occupazioni permanenti

1. Per le occupazioni permanenti l'ammontare del canone per l'intero anno solare è determinato moltiplicando la tariffa base annua al metro quadrato o lineare relativa a ciascuna categoria di ubicazione, per il coefficiente moltiplicatore stabilito per ciascuna fattispecie e per la misura dell'occupazione.

2. Per le occupazioni permanenti i coefficienti moltiplicatori determinati in base al beneficio economico ritraibile dall'occupazione, nonché del sacrificio imposto alla collettività e ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa, sono stabiliti nella tabella di cui all'**allegato B)** che costituisce parte integrante del presente regolamento.
3. Il canone previsto per le occupazioni permanenti è stabilito per anno solare e non è frazionabile, ed è quindi indipendente dalla data di inizio e di conclusione dell'occupazione.

Art. 28 – Tariffa per le occupazioni permanenti realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi.

1. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto secondo quanto disposto dalla normativa vigente².

Art. 29 – Determinazione del canone per le occupazioni temporanee

1. Per le occupazioni temporanee l'ammontare del canone è determinato moltiplicando la tariffa base giornaliera al metro quadrato o lineare relativa alla categoria di ubicazione, per il coefficiente moltiplicatore stabilito per ciascuna fattispecie, per il coefficiente relativo alla fascia oraria e per i giorni dell'occupazione.
2. Per le occupazioni temporanee i coefficienti moltiplicatori, determinati in base al beneficio economico ritraibile dall'occupazione, nonché sulla base del sacrificio imposto alla collettività e ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa, sono stabiliti nella tabella di cui all'**allegato B)** che costituisce parte integrante del presente regolamento.

Art. 30 – Coefficiente relativo alla fascia oraria

1. Le fasce orarie e i relativi coefficienti moltiplicatori per le occupazioni temporanee sono stabiliti nella tabella di cui all'**allegato B)** che costituisce parte integrante del presente regolamento.

Art. 31 – Occupazione con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione

1. Ogni occupazione effettuata con impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie è soggetta a previa concessione rilasciata dal competente ufficio comunale.
2. Ai fini del comma 1 l'istanza di concessione di suolo pubblico è presentata da operatore iscritto nell'elenco ministeriale di cui all'articolo 25 del decreto legislativo n. 259 del 2003 e può avere per oggetto:
 - a) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di un unico apparato - occupazione "singola" con unico gestore di servizi di telecomunicazioni - oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente;

²

Comma 831 dell'art.1 della Legge 160/2019 nella versione vigente.

- b) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di più apparati, con modalità co-siting e/o sharing (occupazione "multipla") oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente con più apparati, garantendo parità di trattamento fra gli operatori di servizi di telecomunicazioni. Nelle suddette ipotesi il canone dovuto è commisurato ad una superficie convenzionalmente stimata in 30mq.
3. La concessione di cui ai commi precedenti è soggetta alle seguenti condizioni:
- a) durata minima 6 anni;
 - b) in caso di applicazione del diritto di recesso, l'impianto deve essere smontato nei tempi tecnici necessari e comunque entro 90 giorni dalla data di recesso, con riconsegna dell'area all'Amministrazione comunale debitamente ripristinata;
 - c) è fatto obbligo di ospitare impianti di pubblica illuminazione a titolo gratuito, qualora il comune lo richieda.
4. Il canone relativo alle concessioni oggetto del presente articolo è quantificato forfettariamente in euro 14.000,00 per l'installazione dell'impianto singolo di cui al punto a) del comma 3, in euro 10.500,00 per gli impianti in co-siting e in euro 7.300 per gli impianti in co-sharing. Il canone è commisurato in relazione alla superficie convenzionale di cui al precedente comma 2. Per le superfici che superano i 30 mq si applica la tariffa base di cui all'art. 26 e il coefficiente specifico di cui all'art. 27.
5. Per l'installazione temporanea degli impianti di cui al comma 1 legata ad oggettive e verificate esigenze transitorie di copertura si rilascia una concessione temporanea per una durata massima di 90 giorni. Il relativo canone viene quantificato moltiplicando l'importo giornaliero (ricavato dal canone annuo corrispondente, triplicato e ricondotto a base giornaliera) per il numero di giorni oggetto di concessione temporanea.
6. Si applicano a queste tipologie di concessione tutte le norme del presente regolamento, salvo specifiche particolari incompatibilità.
Sono in ogni caso fatte salve tutte le norme, i regolamenti e le prescrizioni di carattere ambientale, paesaggistico e di tutela della salute.

Art. 32 – Misura dell'occupazione.

1. Ai fini della determinazione del Canone, l'entità dell'occupazione del suolo è determinata in metri quadrati mentre l'entità delle occupazioni di spazi sovrastanti o sottostanti il suolo è determinata in metri quadrati o metri lineari.
2. La misura che deve essere presa in considerazione per applicare il canone è la superficie o i metri lineari indicati nell'atto di concessione o di autorizzazione indipendentemente dall'effettiva utilizzazione dell'area o dello spazio pubblico da parte del titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione.
3. Le occupazioni di superfici inferiori al mezzo metro quadrato o che presentano uno sviluppo lineare inferiore al mezzo metro lineare non sono soggette al canone. Per le occupazioni di dimensione superiore le frazioni inferiori al mezzo metro quadrato o al metro lineare sono arrotondate alla misura superiore.
4. Se l'occupazione viene realizzata su strade o su aree che sono classificate in zone o categorie

diverse, ai fini della determinazione del canone, l'occupazione si intende interamente realizzata sulla strada o sull'aera in cui è effettivamente compresa la maggiore superficie occupata, o, in caso di identità di superficie, sulla strada o sull'area per la quale è prevista la tariffa più elevata.

5. Le occupazioni effettuate dallo stesso titolare omogenee per finalità, caratteristiche, dimensioni ed ubicazione necessitano di un unico atto concessorio o autorizzatorio e l'applicazione del canone si effettua sulla somma delle singole superfici (area di riferimento).

6. Fermo restando quanto disposto con i precedenti commi, per particolari tipologie di occupazioni la misura è determinata come segue:

a) Occupazione di soprassuolo o di sottosuolo

Per le occupazioni sovrastanti o sottostanti il suolo pubblico la misura corrisponde alla superficie della proiezione al suolo dell'occupazione medesima in base alla superficie della minima figura geometrica piana che la contiene.

b) Punti e stazioni di ricarica di veicoli elettrici

Per le occupazioni permanenti con punti e stazioni di ricarica di veicoli elettrici il canone di occupazione di suolo pubblico deve essere calcolato sullo spazio occupato dalle infrastrutture di ricarica senza considerare gli stalli di sosta degli autoveicoli che rimarranno nella disponibilità del pubblico.

c) Distributori di carburanti

La superficie di riferimento per la determinazione del canone delle occupazioni di impianti di distribuzione carburante è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti, le pensiline poste a copertura delle strutture stesse nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio.

Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa base va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa base è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

d) Occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante

Per tali occupazioni, che insistono sulla medesima area di riferimento così come definita al comma 5 del presente articolo, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento.

e) Occupazioni eccedenti 1000 mq.

Le superfici eccedenti i 1000 mq. relative ad occupazioni che insistono sulla medesima area di riferimento così come definita dal comma 5 del presente articolo, sono calcolate in ragione del 10 per cento.

Art. 33 – Agevolazioni

1. Il Canone è ridotto del 80% per le occupazioni realizzate da associazioni, *circoli* o cooperative convenzionate con il Comune in occasione di manifestazioni aventi il patrocinio dell'amministrazione Comunale concesso con apposito provvedimento del Sindaco purché non

abbiano finalità di lucro.

2. Il Canone è ridotto del 80% per le occupazioni effettuate in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive, qualora l'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario sia effettuata per fini non economici.
3. Le riduzioni di cui ai commi precedenti sono concesse a condizione che l'occupazione sia stata regolarmente autorizzata.

Art. 34 – Occupazioni non assoggettate al canone

1. Oltre le esenzioni disciplinate dal comma 833 dell'art. 1 della Legge 160/2019 e dalle ulteriori norme che debbono ritenersi integralmente riportate nel presente regolamento, sono esenti ai sensi del comma 821 lettera f):
 - a) Occupazioni permanenti con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi e occupazioni temporanee relative alla realizzazione dei suddetti innesti o allacci. Occupazioni d'urgenza realizzate da aziende di erogazione di pubblici servizi anche tramite ditte appaltatrici.
 - b) Segnaletica relativa alla circolazione stradale purché non contengano indicazioni di pubblicità.
 - c) Orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di pertinenza privata, e le aste delle bandiere.
 - d) Occupazioni effettuate con faretti, lampioni, telecamere per sistemi di sicurezza e specchi parabolici.
 - e) Occupazioni permanenti di soprassuolo pubblico con tende, con balconi, bow-windows o simili infissi di carattere stabile.
 - f) Occupazioni effettuate con bocche di lupo, griglie, cannocchiali, pesapersone.
 - g) Occupazioni effettuate con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la rimozione al termine della concessione.
 - h) Occupazioni con tavoli per raccolta di firme per referendum e/o petizioni da parte di associazioni politiche o sindacali.
 - i) Occupazioni con cassette postali.
 - j) Occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli presso i distributori di carburante e le relative aree di servizio.
 - k) Le occupazioni occasionali di cui all'art. 5 del presente regolamento.
 - l) Le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico debitamente autorizzate con festoni, addobbi, luminarie e simili, in occasione di festività, ricorrenze o celebrazioni, purché non collocati a delimitazione di spazi.
 - m) Le occupazioni debitamente autorizzate con fiori e piante ornamentali, effettuate in occasione di festività, ricorrenze o celebrazioni, purché non collocati a delimitazione di spazi.
 - n) Occupazioni effettuate da autovetture adibite a trasporto pubblico di linea in concessione e da vetture a trazione animale, durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati.
 - o) Le occupazioni permanenti, realizzate con autovetture adibite a trasporto pubblico in aree a ciò destinate dal Comune.
 - p) Accessi e passi carrabili.
 - q) Occupazioni di suolo, sotto/soprassuolo inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.

- r) Occupazioni effettuate da ditte appaltatrici ove il committente l'appalto sia lo stesso Comune di Casalgrande.
- s) Manifestazioni o iniziative a carattere politico, sindacale, culturale, ricreativo, assistenziale, celebrativo non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 24 ore purché l'area occupata non ecceda i 10 mq;
- t) Manifestazioni sportive dilettantistiche e culturali in cui sia esclusa ogni finalità commerciale se realizzate con il patrocinio dell'ente.
- u) Occupazioni di soggetti che ottengano il patrocinio oneroso sotto forma di *altro beneficio economico* (per l'utilizzo di spazi ed aree pubblici) ai sensi dell'art. 14 e 17 del Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, patrocini e ausili finanziari ad enti e associazioni.
- v) Occupazioni effettuate da partiti o associazioni e finalizzate alla sola propaganda relativamente alle elezioni o referendum. Tale esclusione decorre dal giorno della convocazione dei comizi elettorali alle 24 ore precedenti il giorno delle votazioni.
- w) Occupazioni realizzate e/o promosse da soggetti che aderiscano a specifico invito dell'amministrazione in occasione di manifestazioni e/o iniziative, anche di carattere commerciale, organizzate dall'amministrazione stessa.
- x) Occupazioni esclusivamente riferite alla realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria a condizione che le medesime risultino dal titolo concessorio.
- y) Occupazioni realizzate da associazioni, cooperative o circoli realizzate sulle aree pubbliche loro affidate in gestione.
- z) Occupazioni realizzate da associazioni di promozione sociale iscritte negli appositi registri (regionali, provinciali e comunali) delle associazioni di promozione sociale di cui alla L.R. n. 34 del 9 dicembre 2002.
- aa) Occupazioni realizzate da soggetti titolari di pubblici esercizi relativamente alle distese di sedie e tavoli.
- bb) Occupazioni di superficie non superiore a 5 mq realizzate da soggetti titolari di esercizi commerciali in occasione del mercato settimanale o di eventi, mercati straordinari o altre manifestazioni che siano ubicate innanzi le vetrine prospicienti gli spazi mercatali o gli spazi destinati ai suddetti eventi e/o manifestazioni. Tali esclusioni sono operanti solo nel caso le occupazioni siano previste da apposite ordinanze.
- cc) Occupazioni realizzate sulla base di contratti, convenzioni o altre tipologie di accordi con l'Amministrazione per la gestione (pulizia, manutenzione, abbellimento) di rotonde e aiuole verdi stradali nonché relative occupazioni accessorie riguardanti i sottoservizi necessari alla funzionalità degli allestimenti (allacci luce, acqua, ecc.).
- dd) Occupazioni realizzate per i punti di ricarica, nel caso in cui gli stessi erogino energia di provenienza certificata da energia rinnovabile. Se, a seguito di controlli, non siano verificate le condizioni previste, il pagamento del canone verrà richiesto, per l'intero periodo per cui è stata concessa l'agevolazione applicando una maggiorazione a titolo sanzionatorio fino al 30 per cento dell'importo.³

CAPO III – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

³ Commi 9 e 10 dell'art. 57 del DL 16 luglio 2020, n. 76. Semplificazione delle norme per la realizzazione di punti e stazioni di ricarica di veicoli elettrici

Art. 35 – Disposizioni di carattere generale

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
2. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui al comma 1 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui al Capo II del presente regolamento.
3. Il Comune di Casalgrande sulla base della popolazione residente al 1° gennaio dell'anno di istituzione del Canone patrimoniale di esposizione pubblicitaria, ai fini dell'applicazione del predetto canone si colloca nella classe riferita ai comuni con popolazione con oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti.

Art. 36 – Funzionario Responsabile dell'entrata

1. Al Funzionario Responsabile dell'entrata sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone nonché all'applicazione delle indennità e relative sanzioni. Tali funzioni sono attribuite al Responsabile del Servizio Tributi.
2. In caso di affidamento in concessione della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Art. 37 – Tipologia degli impianti pubblicitari

1. Agli effetti del presente regolamento s'intendono impianti pubblicitari sia quelli così definiti dal Codice della Strada sia tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per l'effettuazione della pubblicità visiva o acustica, comprese le insegne su fabbricato.

Art. 38 – Autorizzazioni

1. L'installazione di impianti o altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è sempre soggetta alla preventiva autorizzazione dell'Ente proprietario della strada, anche nel caso in cui la pubblicità da esporre sia esente da canone o l'installazione sia temporanea, salvo le eccezioni previste dal presente regolamento.
2. I cartelli "vendesi/affittasi" degli immobili sui quali sono affissi di superficie non superiore a trecento centimetri quadrati non sono soggetti a preventiva autorizzazione.
3. Il possesso dell'autorizzazione è necessario al fine di installare l'impianto di pubblicità richiesto. Il documento di autorizzazione deve essere esibito su richiesta degli addetti alla vigilanza.
4. Le autorizzazioni sono comunque rilasciate facendo salvi eventuali diritti di terzi e non esimono gli interessati dall'acquisizione del nulla osta di competenza di altri soggetti pubblici o privati.

5. Il titolare dell'autorizzazione si intende espressamente obbligato, senza eccezioni o limiti di sorta, esclusa qualsiasi rivalsa nei confronti del Comune anche sotto forma di ripetizione di canoni, a manlevare e tenere indenne il Comune da qualsiasi azione, pretesa, richiesta che comunque e da chiunque, in qualsiasi tempo e sede, per qualsiasi causa e titolo, potesse nei confronti del Comune avanzarsi in relazione, connessione, dipendenza, sia diretta che indiretta, all'autorizzazione, alla pubblicità, agli impianti pubblicitari.
6. Per quanto riguarda limiti e vincoli agli impianti pubblicitari autorizzabili si rinvia al vigente Regolamento Urbanistico Edilizio.

Art. 39 – Competenza al rilascio dell'autorizzazione

1. Competente al rilascio delle autorizzazioni per la pubblicità, comunque richiedente la installazione o collocazione di appositi mezzi, è il Settore Edilizia Privata.
2. Competente al rilascio delle autorizzazioni per tutte le altre forme di pubblicità diverse da quelle di cui al precedente comma, (ad es. pubblicità fonica), salvo eventuali casi particolari da valutarsi in sede di presentazione della domanda, è il Servizio Tributi sentito il parere della Polizia Locale.
3. Competente alla ricezione delle dichiarazioni/comunicazioni di cui all'art. 56, è il Servizio Tributi. In caso di affidamento in concessione della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi, la competenza è dell'affidatario.

Art. 40 – Richiesta di autorizzazione

1. Chiunque intenda installare nel territorio comunale impianti pubblicitari, ferma restando la competenza e le procedure dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di cui al D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 , relativamente a chi esercita attività produttive e di prestazione di servizi, incluse le attività agricole, commerciali e artigianali, le attività turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari e i servizi di telecomunicazioni, è tenuto a presentare apposita richiesta al settore/ufficio competente utilizzando la modulistica appositamente predisposta dallo stesso da inviarsi via PEC o tramite posta elettronica o tramite consegna al protocollo dell'ente oppure, ove previsto, tramite il portale del Comune.
2. La richiesta di autorizzazione, in carta legale, deve contenere l'indicazione delle generalità, della residenza, del codice fiscale del richiedente se persona fisica, della ragione sociale, sede legale, codice fiscale della ditta o persona giuridica, nonché le generalità e l'indirizzo del rappresentante legale.
3. Alla domanda deve essere allegata:
 - a) ricevuta di versamento degli eventuali diritti di segreteria – spese istruttorie nella misura stabilita;
 - b) documentazione tecnica in 2 copie (se in forma cartacea), costituita da:
 - planimetria dalla quale si possa desumere il luogo esatto ove si intenda collocare l'impianto pubblicitario con indicazione delle distanze stabilite dal Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della Strada,

- documentazione fotografica dalla quale risulti la posizione in relazione all'edificio o al sito prescelto e nella quale venga individuato l'ambiente circostante o il contesto architettonico del quale l'edificio interessato fa parte,
 - progetto dal quale risultino il prospetto e la sezione in scala dell'impianto pubblicitario con le relative dimensioni,
 - relazione illustrativa con riferimento alla tipologia, ai materiali, ai colori e alle forme,
 - bozzetto del messaggio da esporre o bozzetti di tutti i messaggi previsti nel caso di impianti pubblicitari a messaggio variabile;
- c) autocertificazione relativa alla disponibilità del suolo o dello stabile su cui l'impianto sarà installato, oppure atto di assenso del proprietario, se diverso dal richiedente, ovvero apposita concessione o autorizzazione se trattasi di suolo pubblico;
- d) dichiarazione, se necessario redatta da tecnico abilitato, con la quale si attesti che il manufatto che si intende collocare è stato calcolato, realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno o del luogo di posa, della spinta del vento e di tutte le condizioni necessarie a garantirne la stabilità;
- e) nullaosta dell'Ente proprietario della strada o, in alternativa, documentazione in duplice copia (se in forma cartacea) da trasmettere all'Ente proprietario della strada a cura dello Sportello unico delle Attività Produttive, per l'ottenimento del predetto nullaosta;
- f) se del caso, autorizzazioni, pareri, nullaosta e simili di competenza di altre autorità o enti (Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bologna e le Province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara, Ente gestore della ferrovia se visibile da questa, ecc.) o, in alternativa, documentazione in duplice copia (se in forma cartacea) da trasmettere all'Ente competente a cura dello Sportello unico delle Attività Produttive, per l'ottenimento del predetto nullaosta;
- g) copia del documento di identità del richiedente in corso di validità;
4. Nel caso di accesso allo sportello SUAP-ER dovranno essere comunque forniti dati, informazioni e la documentazione previste dal portale.
5. Per le altre forme di pubblicità dovrà essere presentata apposita richiesta di autorizzazione all'Ufficio competente utilizzando la modulistica appositamente predisposta dallo stesso.

Art. 41 – Rilascio dell'autorizzazione

1. Entro il termine di 30 giorni dalla presentazione della richiesta verrà rilasciata l'Autorizzazione all'installazione oppure verrà data comunicazione motivata del diniego al rilascio.
2. L'Ufficio competente esaminerà le richieste in ordine cronologico di presentazione.
3. Il termine di cui al comma 1 è sospeso nel caso in cui l'Ufficio inviti il richiedente a produrre ulteriore documentazione.
4. Della conclusione del procedimento è data comunicazione al richiedente a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite PEC tramite posta elettronica se preventivamente autorizzato dal richiedente. Nella comunicazione dovrà essere indicato l'ammontare del canone da versare prima del ritiro del provvedimento di concessione.

5. Il provvedimento di concessione è rilasciato dal responsabile del servizio, previo versamento da parte del richiedente:
 - a) del canone dovuto (copia della ricevuta di pagamento deve essere consegnata/trasmessa all'ufficio competente);
 - b) delle spese relative alla marca da bollo;
 - c) delle eventuali spese di sopralluogo;
 - d) delle eventuali spese relative alla corrispondenza con il richiedente;
 - e) degli eventuali diritti di segreteria.
6. L'autorizzazione viene rilasciata a condizione che il richiedente si impegni a provvedere alla periodica manutenzione del relativo impianto e il Comune ha facoltà di richiedere quei lavori di pulizia, verniciatura e sostituzioni e in genere di manutenzione che saranno ritenuti necessari per mantenere i mezzi pubblicitari in buono stato secondo le esigenze del decoro cittadino.
7. In caso di inottemperanza delle suddette prescrizioni l'autorizzazione si intende revocata senza che l'utente abbia diritto a compensi o indennità di sorta.
8. Nel caso di mancata installazione nel termine di mesi sei, l'autorizzazione si intende revocata.

Art. 42 – Obblighi del titolare dell'autorizzazione - Subentro

1. Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di:
 - a) verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
 - b) effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;
 - c) adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al momento del rilascio dell'autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze;
 - d) provvedere alla rimozione in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione o del venir meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta del Comune;
 - e) custodire il permesso comprovante la legittimità dell'esposizione ed esibirlo a richiesta del personale addetto. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione il soggetto autorizzato deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato;
 - f) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi per effetto dell'esposizione pubblicitaria;
 - g) versare il canone, ove dovuto, alle scadenze previste.
2. In ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato deve essere applicata la targhetta prescritta dall'art. 55 del D.P.R. n. 495/1992 (Regolamento di esecuzione del Codice della Strada).
3. Il titolare dell'autorizzazione per la posa di segni orizzontali reclamistici sui piani stradali nonché di striscioni e stendardi, ha l'obbligo di provvedere alla rimozione degli stessi entro le quarantotto ore successive alla conclusione della manifestazione o spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi e delle superfici stradali.

Art. 43 – Anticipata rimozione

1. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dall'Amministrazione Comunale prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di esso avrà diritto unicamente al rimborso della quota del canone corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.
2. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.
3. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.
4. Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti conseguenti, compreso l'addebito delle spese sostenute dal Comune per il ripristino dello stato preesistente.

Art. 44 – Divieti e limitazioni

1. E' fatto divieto di esercitare pubblicità sonora dalle ore 13.00 alle ore 15.00 e dalle ore 22.00 alle 8.00 del giorno seguente. E', altresì, vietata in modo permanente la pubblicità sonora nei pressi dei servizi educativi, sociali e culturali negli orari di apertura e nei pressi delle sedi di culto in corrispondenza delle funzioni religiose. La pubblicità effettuata mediante striscioni posti trasversalmente alle vie o piazze è consentita, appositamente autorizzata, quando non arreca danno al decoro o alla sicurezza stradale.
2. E' vietata in tutto il territorio comunale la pubblicità effettuata mediante lancio di volantini o oggetti da velivoli o veicoli. L'attività di volantinaggio deve essere svolta nel rispetto del decoro urbano e delle disposizioni previste dal Codice della Strada.
3. La pubblicità a mezzo di aeromobili è consentita soltanto in occasione di manifestazioni sportive ed unicamente nei luoghi dove queste si svolgono. Eccezionalmente, in altre occasioni, dovrà essere autorizzata e disciplinata direttamente dall'Amministrazione comunale.
4. In ogni caso il Comune può non concedere autorizzazioni all'installazione di impianti pubblicitari per motivi estetici, viabilistici e comunque quando si è in presenza di vincoli a tutela delle bellezze naturali e del paesaggio specifico o di complessi e manufatti di interesse storico, ambientale ed artistico.

Art. 45 – Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti

1. Il pagamento del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche in difformità a leggi o regolamenti.
2. L'avvenuto pagamento del canone non esime il soggetto interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi all'effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.

Art. 46 – Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dall'autorizzazione per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione o ubicazione, nonché le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune.
2. E' considerata abusiva ogni variazione non autorizzata apportata alla pubblicità in opera.

Art. 47 – Presupposto del canone

1. Presupposto del canone è la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, ivi comprese la diffusione di messaggi pubblicitari attraverso forme di comunicazione visive o acustiche.
2. Ai fini dell'applicazione del canone si considerano rilevanti i messaggi da chiunque diffusi a qualunque titolo, salvo i casi di esenzione. Rientrano nel presupposto pubblicitario tutte le forme di comunicazione, aventi ad oggetto idee, beni o servizi, realizzate attraverso specifici supporti al fine di orientare l'interesse del pubblico verso un prodotto, una persona, o una organizzazione pubblica o privata.

Art. 48 – Soggetto passivo

1. È tenuto al pagamento del canone il titolare dell'autorizzazione del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.
2. È altresì obbligato in solido il soggetto pubblicizzato, ovvero colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Art. 49 – Modalità di applicazione del canone

1. Il canone si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
2. Per il calcolo dell'area assoggettata al canone si deve tener conto di tutto il mezzo atto a ricevere messaggi pubblicitari e non soltanto della superficie occupata da scritte.
3. È considerato unico mezzo pubblicitario da assoggettare al canone in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituita da più moduli componibili.
4. Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si applica il canone per superfici

inferiori a trecento centimetri quadrati, salvo quanto previsto per le insegne di esercizio, come sotto indicato.

5. Costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari le insegne, le frecce segnaletiche e gli altri mezzi simili riguardanti diversi soggetti, collocati su un unico mezzo di supporto.
6. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
7. Per i mezzi pubblicitari bifacciali le due superfici vanno considerate separatamente, con arrotondamento quindi per ciascuna di esse.
8. Per i mezzi di dimensione volumetrica il canone è calcolato sulla base della superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
9. Il canone da applicare alla pubblicità effettuata con pannelli luminosi a messaggio variabile o intermittente è determinato in base alla superficie del mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi emessi.
10. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.
11. Se l'insegna di esercizio autorizzata è collocata agli angoli di vie, corsi o piazze classificate in categorie diverse, per tutto l'impianto si applica la tariffa prevista per l'indirizzo ove ha sede l'attività.

Art. 50 – Insegne di esercizio - definizione di insegna d'esercizio

1. Ai fini della loro classificazione, si considerano “insegne d'esercizio” le scritte, comprese quelle su tenda, le tabelle, i pannelli e tutti gli altri mezzi simili a carattere permanente - opachi, luminosi o illuminati che siano - esposti presso la sede, nelle immediate pertinenze o in prossimità di un esercizio, di un'industria, commercio, arte o professione che contengano il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta e del marchio, la qualità dell'esercizio o la sua attività, l'indicazione generica delle merci vendute o fabbricate o dei servizi prestati; le caratteristiche di detti mezzi devono essere tali da adempiere, in via esclusiva o principale, alla loro funzione di consentire al pubblico l'immediata identificazione del luogo ove viene esercitata l'attività cui si riferiscono; sono pertanto da considerarsi insegne d'esercizio tutte quelle che soddisfano detta funzione identificativa anche se la loro collocazione, per ragioni logistiche, oltrepassa le pertinenze accessorie dell'esercizio stesso ed avviene nelle immediate vicinanze.

Art. 51 – Insegne d'esercizio – criteri di valutazione e modalità d'esenzione

1. Il canone non è dovuto per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.

2. Ai fini della relativa esenzione, sono stabiliti i seguenti criteri di valutazione e le seguenti modalità:
- a) le singole insegne unitarie riportanti sia i dati necessari per l'individuazione dell'esercizio sia il marchio o il nome di un prodotto (cosiddette "insegne miste", es: "bar sport/caffè xxx") sono assimilate a quelle d'esercizio purché il prodotto o il marchio reclamizzato sia riconducibile all'attività esercitata e sempre che il soggetto passivo del relativo canone (e poi dell'eventuale esenzione) sia il titolare dell'esercizio e non il produttore dei beni o dei servizi; gli ulteriori e distinti mezzi pubblicitari esposti in aggiunta a quelli d'esercizio, contenenti il solo marchio o la sola indicazione dei prodotti commercializzati, non sono considerati insegne d'esercizio e non sono pertanto passibili d'esenzione;
 - b) sono considerate insegne d'esercizio anche quelle apposte per l'individuazione dei negozi in "franchising" e simili ("concessionari monomarca") nonché le insegne recanti il logo delle società petrolifere e finalizzate a contraddistinguere le stazioni di servizio dei distributori di carburanti;
 - c) nel caso in cui (come per Banche, Assicurazioni, ecc...), oltre all'unità principale o alla sede, esistano unità secondarie (filiali o esercizi ubicati in luoghi diversi dalla sede o dall'unità principale), l'esenzione in oggetto si applica considerando ogni singolo punto di vendita o di produzione di beni o servizi; di conseguenza, le insegne da prendere in considerazione ai fini del computo della superficie complessiva da esentare sono tutte quelle d'esercizio installate presso ogni singola "unità operativa";
 - d) l'esenzione prevista si applica alle insegne d'esercizio sino ad una superficie complessiva massima di mq. 5 ed è riconosciuta, sino al limite previsto, anche nel caso di pluralità d'insegne installate presso ogni singolo esercizio o presso ogni singola "unità operativa"; nel caso in cui la superficie complessiva delle insegne d'esercizio superi il citato limite di mq. 5 presso ogni singolo esercizio o presso ogni singola "unità operativa", il canone è dovuto per l'intera superficie senza detrazione alcuna;
 - e) ai fini del calcolo della superficie complessiva delle insegne d'esercizio, sono utilizzate le superfici fiscali unitarie relative a ogni singolo mezzo ovvero quelle arrotondate ai sensi del c. 4 dell'art. 49 del presente Regolamento;
 - f) ai fini del calcolo della superficie complessiva delle insegne d'esercizio in relazione ad ogni singola sede o singola "unità operativa" non si considerano le cosiddette "preinsegne" o altre forme di pubblicità ubicate sul territorio comunale;
 - g) sono altresì esonerate dal canone, per evidenti motivi di equità e perequazione fiscale, le targhe (e simili) relative all'indicazione del nome o dell'attività dei liberi professionisti, ovvero dei soggetti di cui all'art. 2229 del Codice civile.

Art. 52 – Pubblicità effettuata con veicoli in genere

1. La pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato è consentita nei limiti previsti dal Codice della Strada.
2. La pubblicità di cui al comma 1 è da considerarsi pubblicità annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e dalle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione.
3. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico il canone è dovuto al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio, mentre per la pubblicità effettuata all'esterno di

veicoli adibiti ad uso privato il canone è dovuto al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

4. Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, il canone è dovuto per anno solare in base alla tariffa base annua di cui all'art. 55 moltiplicata per il coefficiente fissato a norma dell'art. 54 del presente regolamento al comune ove ha sede l'impresa stessa o qualsiasi altra sua dipendenza, ovvero al comune ove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che alla data del primo gennaio di ciascun anno, o a quella successiva di immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli.
5. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli, compresi i cosiddetti camion vela, poiché gli automezzi su cui sono applicati messaggi pubblicitari sono mezzi pubblicitari "mobili", non sottoposti ad autorizzazione, nel momento in cui diventano statici, cioè nel caso di sosta, è necessario occultare la superficie interessata dalla pubblicità, viceversa tali impianti rientrano nella procedura autorizzatoria prevista per gli impianti fissi.

Art. 53 – Mezzi pubblicitari vari

1. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuto il canone in base alla tariffa base giornaliera di cui all'art. 55 moltiplicata per il ~~al~~ coefficiente fissato a norma dell'art. 54 del presente regolamento.
2. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, si applica il canone in base alla tariffa base giornaliera moltiplicata per un ~~al~~ coefficiente pari alla metà di quello previsto dal comma 1.
3. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione di manifestini, volantini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuto il canone per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, in base alla tariffa base giornaliera di cui all'art. 55 moltiplicata per il ~~al~~ coefficiente fissato a norma dell'art. 54 del presente regolamento.
4. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili è dovuto il canone per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione, in base alla tariffa base giornaliera di cui all'art. 55 moltiplicata per il coefficiente fissato a norma dell'art. 54 del presente regolamento.

Art. 54 – Criteri per la determinazione del canone

1. La determinazione del canone è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) superficie del mezzo pubblicitario e modalità di diffusione del messaggio, distinguendo tra pubblicità effettuata in forma opaca e luminosa;

- b) durata della diffusione del messaggio pubblicitario;
 - c) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività, anche in termini di impatto ambientale e di incidenza sull'arredo urbano ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
 - d) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di diffusione del messaggio pubblicitario.
2. I coefficienti moltiplicatori della tariffa base che danno luogo alla relativa applicazione riferiti al sacrificio imposto alla collettività, di cui alla precedente lettera c), e al beneficio economico di cui alla precedente lettera d) sono stabiliti nella tabella di cui all'**allegato C)** che costituisce parte integrante del presente regolamento.

Art. 55 – Determinazione delle tariffe

1. La misura delle tariffe annua e giornaliera base per metro quadrato, in sede di prima applicazione del canone, per la diffusione di messaggi pubblicitari, è determinata dalla Giunta Comunale.
2. Per le annualità successive le tariffe potranno essere modificate con provvedimento di Giunta entro il termine di approvazione del bilancio di previsione. La mancata adozione del predetto provvedimento costituisce implicita conferma delle tariffe vigenti.

Art. 56 – Dichiarazioni per particolari fattispecie

1. Per le tipologie di esposizioni pubblicitarie riportate nel presente articolo è stabilita la presentazione di una apposita dichiarazione in luogo dell'istanza di autorizzazione, così come previsto dalla lettera "e" del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.
2. Per l'esposizione di locandine all'interno dei negozi e dei pubblici esercizi ancorché visibili dall'esterno è prevista la presentazione di una comunicazione con contestuale versamento del canone da effettuarsi entro il giorno precedente l'esposizione. È facoltà dell'ufficio prevedere la timbratura delle singole locandine.
3. Per la pubblicità realizzata con distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è prevista la presentazione di comunicazione con contestuale versamento del canone da effettuarsi entro il giorno precedente la distribuzione. Il personale incaricato alla distribuzione dovrà conservare copia della comunicazione e del pagamento da esibire agli agenti e al personale incaricato al controllo sul territorio.
4. Per la pubblicità per conto proprio o per conto terzi realizzata su veicoli è prevista la dichiarazione da presentare al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. La dichiarazione deve essere effettuata prima che il veicolo circoli con la pubblicità esposta. La dichiarazione dovrà riportare copia del libretto di circolazione dal quale rilevare titolarità, marca e modello e numero di targa del veicolo
5. Per la pubblicità realizzate sulle vetrine o porte d'ingresso relativamente all'attività svolta

all'interno dei locali, realizzata con cartelli, adesivi e altro materiale facilmente amovibile, è prevista la dichiarazione con contestuale versamento del canone. È possibile effettuare un'unica dichiarazione annuale relativamente ad uno spazio espositivo nel quale veicolare diversi messaggi pubblicitari durante l'anno.

6. Per i cartelli "vendesi/affittasi" degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore a trecento centimetri quadrati, non sono soggetti alla presentazione della comunicazione di pubblicità. Per i medesimi cartelli, se di misura fino a un metro quadrato è prevista la presentazione di dichiarazione e il contestuale versamento del canone, qualora invece siano di superficie superiore ad un metro quadrato, è necessaria la preventiva autorizzazione all'installazione.
7. La pubblicità effettuata all'interno di luoghi aperti al pubblico (ad esempio, gli stadi e gli impianti sportivi, i cinema, i teatri, le stazioni automobilistiche e di pubblici trasporti, i centri commerciali, gli androni condominiali, ecc.) se non visibile dalla pubblica via, non è soggetta a preventiva autorizzazione, ma, in ogni caso, è tenuta alla presentazione di apposita dichiarazione annuale ed al relativo pagamento del canone, ove non esente. La dichiarazione deve essere presentata sugli appostiti moduli predisposti dall'ente.
8. In assenza di variazioni la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento del relativo canone effettuato entro il 31 marzo (30 aprile per l'anno 2021) dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il termine del comma successivo.
9. La denuncia di cessazione deve essere presentata entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata presentazione, la pubblicità si intende prorogata e il relativo pagamento del canone deve essere effettuato entro il termine di cui al comma precedente.
10. Per tutte le esposizioni pubblicitarie in cui sussiste il presupposto dell'applicazione del canone ma non è prevista la concessione o l'autorizzazione, salvo non sia diversamente previsto dal presente regolamento, prima di iniziare la pubblicità, deve essere presentata al comune apposita dichiarazione anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati. Per tali casistiche la dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità, che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova assoggettamento al canone; è fatto obbligo al comune di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
11. I modelli di dichiarazione e comunicazione devono essere predisposti dal comune e messi a disposizione degli interessati.
12. Mantengono efficacia ai fini del canone di esposizione pubblicitaria le dichiarazioni presentate ai fini dell'Imposta comunale di pubblicità in precedenti annualità sempreché le fattispecie risultino conformi a quanto previsto dal presente regolamento.

Art. 57 – Riduzioni

1. Il canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari è ridotto alla metà:
 - a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

Art. 58 – Esenzioni

1. Si applicano le esenzioni previste all' art. 1 comma 833 lettere da g) a q) della Legge 160/2019.
2. Sono altresì esenti dal canone i mezzi pubblicitari installati da soggetti titolari di apposita convenzione di intervento privato per sistemazione e conservazione di aree verdi pubbliche.

CAPO IV – PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 59 – Gestione del servizio Pubbliche Affissioni

1. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune o del concessionario del servizio, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.
2. Le pubbliche affissioni nell'ambito del territorio comunale costituiscono servizio obbligatorio di esclusiva competenza del Comune medesimo.

Art. 60 – Superfici e ripartizione degli impianti per le pubbliche affissioni

1. La superficie complessiva degli impianti destinati costantemente alle pubbliche affissioni, risponde alle esigenze di effettiva necessità⁴ e può essere variato dall'Amministrazione Comunale.

Art. 61 – Ripartizione degli impianti per le pubbliche affissioni

1. La superficie complessiva degli impianti per le pubbliche affissioni è destinata per una percentuale non inferiore al 15% alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica da individuare con apposito contrassegno e per il resto alle affissioni di natura commerciale.
2. La superficie massima degli impianti per affissioni dirette da attribuire a privati non può superare il 20% degli impianti per pubbliche affissioni.

Art. 62 – Spazi per le affissioni su beni privati

1. Gli spazi da destinare alle pubbliche affissioni possono essere individuati anche su beni privati, previo consenso dei rispettivi proprietari.
2. Gli assiti, gli steccati, le impalcature, i ponti fissi o sospesi, i graticci e i ripari di ogni genere, ivi compresi quelli intorno ai cantieri edili, sono in uso esclusivo al servizio comunale Affissioni, fatte salve le eventuali esigenze dell'attività di cantiere.
3. L'uso esclusivo degli spazi di cui ai commi precedenti non comporta alcun compenso o indennità a favore dei proprietari.

Art. 63 – Impianti privati per affissioni dirette

1. Nel rispetto della quantità degli impianti pubblicitari di cui al precedente art. 61, l'Amministrazione comunale può concedere a soggetti terzi, nel rispetto della normativa vigente,

⁴ Attualmente è pari a mq 292,4

l'utilizzo di impianti di pubblica affissione a fini pubblicitari, mediante lo svolgimento di apposita procedura ad evidenza pubblica.

2. La concessione è disciplinata da un'apposita convenzione, nella quale devono essere precisati il numero e l'ubicazione degli impianti concessi, la durata della concessione, l'entità della cauzione ed il corrispettivo annuo dovuto al Comune, nonché tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto. Il pagamento del corrispettivo non esime dal pagamento del Canone patrimoniale di cui al presente Titolo.
3. Il rapporto di concessione ha termini e durata certa, comunque non superiore ai cinque anni, con espresso divieto di tacito rinnovo alla scadenza.

Art. 64 – Modalità per l'espletamento del servizio delle pubbliche affissioni

1. Per ottenere il servizio gli interessati debbono presentare in tempo utile al servizio affissioni apposita richiesta scritta con l'indicazione del numero dei manifesti che si vogliono affiggere, del materiale da affiggere, la durata dell'affissione e comprovare di avere effettuato il pagamento del relativo canone.
2. Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che viene annotata in apposito registro cronologico.
3. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune o il concessionario deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi per tutta la durata dell'affissione.
4. Il ritardo nelle effettuazioni delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data di richiesta, il Comune o il concessionario deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
5. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
6. Nei casi di cui ai commi 3 e 4 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune o il concessionario è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.
7. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del canone dovuto.
8. Il Comune o il concessionario, se il servizio è gestito in tale forma, ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
9. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro

i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20.00 alle 7.00 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone con un minimo di Euro 25,82 per ciascuna commissione.

10. Non è consentita la prenotazione di un dato impianto-spazio pubblicitario per un periodo superiore ai 30 giorni con possibilità di rinnovo immediato, ossia è vietata la somma di prenotazioni senza che tra loro intercorra una pausa utile a offrire la disponibilità dello spazio ad altro e diverso utente.
11. Le variazioni o le aggiunte da sovrapporre ai manifesti già affissi sono considerate nuove e distinte affissioni.
12. Nell'Ufficio del servizio delle pubbliche affissioni sono esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni ed il registro cronologico delle commissioni.

Art. 65 – Determinazione del canone sulle pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone a favore del Comune o del concessionario che provvede alla loro esecuzione.
2. La misura del canone da applicare alle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensione fino a 70 x 100 e per periodi di esposizione di 10 giorni o frazione è quella della tariffa base approvata con delibera di Giunta comunale moltiplicata per i coefficienti moltiplicatori individuati per le diverse tipologie nell'**allegato D)** del presente regolamento.
3. Per le annualità successive la tariffa potrà essere modificata con provvedimento di Giunta entro il termine di approvazione del bilancio di previsione. La mancata adozione del predetto provvedimento costituisce implicita conferma delle tariffe/della tariffa vigenti.
4. Si applicano le riduzioni e maggiorazioni, in funzione della durata, della categoria, del numero e delle dimensioni, stabilite nella tabella di cui all'**allegato D)** che costituisce parte integrante del presente regolamento.

Art. 66 – Materiale pubblicitario abusivo

1. Sono considerate abusive le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune. Sono altresì considerate abusive le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni/comunicazioni ed i dovuti pagamenti.
2. Il Comune, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la pubblicità abusiva, a condizione che sia corrisposta un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, possa continuare a restare esposta per il tempo del periodo stabilito che ancora residua.

Art. 67 – Riduzione del canone Pubbliche Affissioni

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
 - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 68;
 - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e) per gli annunci mortuari.
2. I manifesti di cui al comma precedente, dalla lettera a) alla lettera d), se riportano sponsor commerciali di superficie complessiva superiore a 300 cmq, assumono rilevanza commerciale e non beneficiano della riduzione.
3. Per l'applicazione della riduzione di cui all'ipotesi prevista dal precedente comma 1) sub c), in ossequio al principio di autogoverno degli enti territoriali, il patrocinio o la partecipazione degli enti ha efficacia limitatamente alla circoscrizione territoriale di competenza di ciascun ente.

Art. 68 – Esenzioni dal canone Pubbliche Affissioni

1. Sono esenti dal canone sulle pubbliche affissioni:
 - a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
 - b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
 - c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
 - d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
 - e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionali, amministrative;
 - f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Art. 69 – Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Capo si applicano le disposizioni di cui al Capo III e V, nonché a quanto disposto da altri Regolamenti Comunali o norme di legge vigenti in materia.

CAPO V – RISCOSSIONE, ACCERTAMENTI, SANZIONI

Art. 70 – Soggetto attivo

1. Il soggetto attivo del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria è il Comune.
2. Il Comune, ai sensi dell'articolo 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997 n° 446, può affidare, in concessione, anche disgiuntamente, la gestione del servizio di accertamento e riscossione del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria, ivi compreso il servizio delle pubbliche affissioni, se mantenuto, ai soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446.

Art. 71 – Modalità e termini per il pagamento del canone

1. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione o della autorizzazione.
2. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie permanenti e per le occupazioni ricorrenti, il pagamento del canone relativo al primo anno di concessione o autorizzazione deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione o autorizzazione; per gli anni successivi il canone va corrisposto entro il 31 marzo (30 aprile per l'anno 2021).
3. Qualora le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie non siano connesse ad alcun previo atto del Comune il canone deve essere versato, di norma, prima dell'occupazione e dell'esposizione. Per gli anni successivi il canone va corrisposto entro il 31 marzo (30 aprile per l'anno 2021). La rateizzazione prevista al comma 6 del presente articolo può essere applicata anche per la presente casistica anche se non collegata ad un atto del Comune.
4. Il pagamento del canone sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio. Il pagamento del canone per il servizio delle pubbliche affissioni non è dovuto per importi pari od inferiore ad € 3,00.
5. Per le occupazioni d'urgenza il pagamento del Canone deve essere effettuato ai sensi dell'art. 20 del presente regolamento.
6. Qualora il canone relativo a ciascuna concessione o autorizzazione risulti di ammontare superiore a Euro 516,46 il titolare può presentare apposita e motivata istanza di rateizzazione al competente ufficio del Comune. Le modalità e i termini di rateizzazione dovranno essere concordati con l'ufficio stesso e, comunque:
 - la prima rata dovrà essere corrisposta contestualmente al rilascio della concessione;
 - le rate successive dovranno scadere entro il termine di scadenza della concessione;
 - in caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate il titolare decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione.
7. Nel caso di nuova concessione o autorizzazione ovvero di rinnovo della stessa il versamento per

l'intero o per l'importo della prima rata, quando ne è consentita la rateizzazione, deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto concessorio o autorizzatorio. Il ritiro della concessione o dell'autorizzazione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.

8. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.
9. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi di legge e le sanzioni di cui all'art. 73 considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza una autonoma obbligazione.
10. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.
11. Il versamento del canone è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, come modificato dal comma 786 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.
12. Non si effettua il versamento del canone qualora questo sia di ammontare inferiore a euro 8,00 salvo quanto previsto per il servizio di pubbliche affissioni.
13. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni temporanee possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Art. 72 – Accertamento e riscossione coattiva

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Titolo sono effettuati sulla base del Regolamento comunale per la riscossione coattiva delle entrate patrimoniali comunali.
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.
3. In applicazione del principio di economicità dell'azione amministrativa e in considerazione dei costi delle attività istruttorie e di riscossione, che l'ufficio comunale dovrebbe effettuare per pervenire alla riscossione del canone, nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso o ingiunzione quando l'importo complessivo non superi € 20,00. Per importi superiori il Funzionario Responsabile valuterà l'opportunità di procedere o meno alla riscossione coattiva in considerazione dei costi delle attività istruttorie e amministrative, che l'ufficio comunale dovrebbe effettuare, per pervenire alla relativa riscossione.

Art. 73 – Sanzioni e indennità

1. Nei casi di tardivo o mancato pagamento di canoni si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi stabiliti all'art. 76.
2. Alle occupazioni e alla diffusione di messaggi pubblicitari considerate abusive ai sensi del presente Titolo si applicano:
 - a) un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale.
 - b) la sanzione amministrativa pecuniaria con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell'ammontare dell'indennità di cui alla lettera a), fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del Codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.
3. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689.
4. L'indennità di cui al presente articolo e le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.
5. Il pagamento dell'indennità e della sanzione non sanano l'occupazione e la diffusione di messaggi pubblicitari abusiva, che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione.
6. Al caso dell'occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari abusiva per ritardo della richiesta di proroga è applicabile il trattamento sanzionatorio generale riservato alle occupazioni abusive, ma nell'applicazione della indennità, non opera la presunzione di legge, essendo certo il periodo intercorrente tra la scadenza della concessione ed il rilascio della nuova proroga.

Art. 74 – Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico

1. Il Comune procede alla rimozione delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari privi della prescritta concessione o autorizzazione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale o da soggetto abilitato ex L.296/2006, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.
2. Nei casi di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche e di diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, l'accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione o del mezzo

pubblicitario ed il ripristino dello stato dei luoghi.

3. Fermi restando i poteri di cui all'art.13 c. 2 della Legge 689/1981, ove l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari possa costituire obiettivo pericolo o grave intralcio per la circolazione e il trasgressore non voglia o non possa provvedere sollecitamente alla rimozione, i materiali, gli impianti, le attrezzature e le altre cose utilizzate o destinate a commettere gli illeciti possono essere sottoposte a sequestro amministrativo cautelare dall'organo accertatore, rimosse d'ufficio e depositate in locali od aree idonee e se possibile nella disponibilità del trasgressore nominatone custode.
4. Tutte le spese sostenute per la rimozione, magazzinaggio e custodia sono a carico del trasgressore. Salvo quanto previsto dall'articolo 19 della Legge 689/1981 in materia di opposizione al sequestro, detto materiale è tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni e restituito su richiesta con provvedimento di dissequestro ove risulti pagata la sanzione applicata. Scaduto tale termine, è disposta la confisca amministrativa.
5. Negli altri casi copia del verbale è trasmessa senza indugio alla Polizia Locale. In base all'articolo 823, comma 2, del Codice civile, il responsabile dell'ufficio ordina al trasgressore il ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine fissato di regola in sette giorni, a pena dell'intervento d'ufficio. L'ordine è notificato con immediatezza al trasgressore. Nei casi di necessità e urgenza, si procede direttamente al ripristino d'ufficio dello stato dei luoghi. Le spese per il ripristino, eseguito d'ufficio, sono poste a carico del trasgressore.
6. Il trasgressore è soggetto, inoltre, alle sanzioni amministrative accessorie, previste dalle norme di legge o regolamento per la specifica occupazione abusiva.

Art. 75 – Rimborsi e compensazione

1. Il soggetto passivo può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune provvede nel termine di centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza.
2. Le somme da rimborsare possono essere compensate con gli importi dovuti al Comune a titolo di Canone patrimoniale di cui al presente regolamento su richiesta dell'avente diritto da comunicare contestualmente all'istanza di rimborso. Il funzionario responsabile comunica l'eventuale diniego alla richiesta di compensazione nell'atto di rimborso.
3. Le somme da rimborsare sono compensate con gli eventuali importi dovuti dal soggetto passivo al Comune a titolo di canone, di indennità o sanzioni per occupazione o diffusione di messaggi pubblicitari abusive. La compensazione avviene d'ufficio con provvedimento notificato al soggetto passivo.
4. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi nella misura prevista dall'art.76.
5. Non si effettua il rimborso del canone qualora sia di ammontare inferiore a euro 8,00.

Art. 76 – Interessi legali

1. Sul canone versato in ritardo al comune si calcolano gli interessi legali, con decorrenza dal giorno in cui il pagamento doveva essere effettuato.
2. Gli stessi interessi di cui al comma 1 si calcolano sulle somme dovute a titolo di indennità per le occupazioni abusive.
3. Sulle somme o sulle maggiori somme versate al comune dal titolare della concessione o autorizzazione e non dovute, si calcolano gli interessi legali con decorrenza dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento fino a quello dell'effettiva restituzione dell'importo. Oltre agli interessi, il titolare della concessione o autorizzazione non potrà richiedere alcuna somma a titolo di risarcimento danni.

TITOLO II – CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE

Art. 77 – Disposizioni generali

1. Il presente Titolo disciplina i criteri di applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'articolo 2, comma 7, del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
2. Sono fatte salve le eventuali convenzioni per la gestione dei servizi dei mercati e delle fiere ordinari e straordinari nel comune di Casalgrande.

Art. 78 – Domanda di occupazione

1. Le procedure di concessione e autorizzazione sono disciplinate dal vigente Regolamento dei mercati e fiere del Comune di Casalgrande.

Art. 79 – Occupazioni abusive

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
 - difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
 - che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.

Art. 80 – Funzionario Responsabile dell'entrata

1. Al Funzionario Responsabile dell'entrata sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone nonché all'applicazione delle indennità e relative sanzioni. Tali funzioni sono attribuite al Responsabile del Servizio competente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione.
2. In caso di affidamento in concessione della gestione del canone di cui al presente Titolo a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Art. 81 – Soggetto tenuto al pagamento del canone o dell'indennità

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Art. 82 – Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. La determinazione del canone è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati.
 - a) classificazione delle strade;
 - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
 - c) durata dell'occupazione;
 - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
 - e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di occupazione.
2. Non è possibile prevedere aumenti superiori al 25 per cento della tariffa standard giornaliera di cui all'articolo 1, comma 842 della legge n. 160 del 2019.
3. La tariffa di base annuale e giornaliera assorbe e sostituisce quanto dovuto a titolo di TARI o tariffa corrispettiva, di cui ai commi 639, 667 e 668 della legge n. 147 del 2013.

Art. 83 – Classificazione del suolo pubblico

1. Ai fini dell'applicazione del canone di cui al presente Titolo, le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificati in categorie in relazione ad ognuna delle quali viene stabilita una tariffa base che tiene conto della loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.
2. La classificazione di cui al comma 1, viene descritta all'**allegato A)** che fa parte integrante del presente regolamento.

Art. 84 – Determinazione delle tariffe

1. La misura della tariffa base annua e giornaliera e oraria per metro quadrato di occupazione, in sede di prima applicazione del canone, è determinata, distintamente per ciascuna categoria, per le occupazioni permanenti e temporanee, dalla Giunta Comunale.
2. Per le annualità successive le tariffe potranno essere modificate con provvedimento di Giunta entro il termine di approvazione del bilancio di previsione. La mancata adozione del predetto provvedimento costituisce implicita conferma delle tariffe vigenti.

Art. 85 – Determinazione del canone annuo per le occupazioni permanenti

1. Per le occupazioni permanenti l'ammontare del canone per l'intero anno solare è determinato moltiplicando la tariffa base annua al metro quadrato relativa a ciascuna categoria di ubicazione, per il coefficiente moltiplicatore stabilito per ciascuna fattispecie e per la misura dell'occupazione.
2. Per le occupazioni permanenti i coefficienti moltiplicatori determinati in base al beneficio economico ritraibile dall'occupazione, nonché del sacrificio imposto alla collettività e ai costi

sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa, sono stabiliti nella tabella di cui all'**allegato E)** che costituisce parte integrante del presente regolamento.

3. Il canone previsto per le occupazioni permanenti è stabilito per anno solare e non è frazionabile, ed è quindi dovuto indipendentemente dalla data di inizio e di conclusione dell'occupazione

Art. 86 – Determinazione del canone per le occupazioni temporanee

1. Per le occupazioni temporanee l'ammontare del canone è determinato moltiplicando la tariffa base giornaliera od oraria al metro quadrato relativa alla categoria di ubicazione, per il coefficiente moltiplicatore stabilito per ciascuna fattispecie, e per i giorni od ore dell'occupazione.
2. Per le occupazioni temporanee i coefficienti moltiplicatori, determinati in base al beneficio economico ritraibile dall'occupazione, nonché sulla base del sacrificio imposto alla collettività e ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa, sono stabiliti nella tabella di cui all'**allegato E)** che costituisce parte integrante del presente regolamento.
3. Si applicano le tariffe giornaliere frazionate per ore, fino a un massimo di 9, in relazione all'orario effettivo, in ragione della superficie.
4. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione del 40 per cento sul canone complessivamente determinato ai sensi del periodo precedente.

Art. 87 – Misura dell'occupazione.

1. La misura dell'occupazione è determinata dalla superficie del singolo posteggio di vendita assegnato.

Art. 88 – Modalità e termini per il pagamento del canone

1. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando unicamente la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o le altre modalità previste dal medesimo codice o, in caso di impossibilità di utilizzo della suddetta piattaforma, secondo le modalità stabilite dall'articolo 2-bis del decreto legge n. 193 del 2016.
2. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione; qualora l'importo del canone superi Euro 516,46 sarà facoltà dell'Ufficio preposto, in base a motivata richiesta dell'interessato, concederne la rateazione (massimo quattro rate) con importi da corrispondersi entro il termine di scadenza della concessione.
3. Per le occupazioni permanenti e per le occupazioni periodiche, il pagamento del canone relativo al primo anno di concessione deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione; per gli anni successivi il canone va corrisposto entro il 31 marzo (30 aprile per l'anno 2021); per importi superiori a Euro 516,46 è ammessa la

possibilità del versamento in quattro rate, la prima delle quali da corrispondere contestualmente al rilascio della concessione, le restanti tre rate scadenti il – 31.5 – 31.7 – 31.10, sempreché la scadenza della concessione sia successiva ai predetti termini.

4. Nel caso di nuova concessione ovvero di rinnovo della stessa il versamento per l'intero o per l'importo della prima rata, quando ne è consentita la rateizzazione, deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto concessorio. Il ritiro della concessione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
5. La variazione della titolarità della concessione di occupazione di suolo pubblico e l'affitto del posteggio o qualsiasi altra forma di successione nella titolarità sono subordinati all'avvenuto pagamento dell'importo complessivo del canone per l'intero periodo in corso. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate. Il subentrante è tenuto al pagamento dal 1° gennaio dell'anno successivo. E' esclusa qualsiasi forma d'indennizzo a favore del cedente.
6. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.
7. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi di legge e le sanzioni di cui all'art. 90 considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza una autonoma obbligazione.
8. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.
9. Il versamento del canone non deve essere eseguito qualora l'ammontare complessivo dello stesso non superi euro 8,00.
10. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Art. 89 – Accertamento e riscossione coattiva

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Titolo è effettuata sulla base del Regolamento comunale per la riscossione coattiva delle entrate patrimoniali comunali.
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.
3. In applicazione del principio di economicità dell'azione amministrativa e in considerazione dei costi delle attività istruttorie e di riscossione, che l'ufficio comunale dovrebbe effettuare per

pervenire alla riscossione del canone, nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso o ingiunzione quando l'importo complessivo non superi € 20,00. Per importi superiori il Funzionario Responsabile valuterà l'opportunità di procedere o meno alla riscossione coattiva in considerazione dei costi delle attività istruttorie e amministrative, che l'ufficio comunale dovrebbe effettuare, per pervenire alla relativa riscossione

Art. 90 – Sanzioni e indennità

1. Nei casi di tardivo o mancato pagamento di canoni si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi stabiliti all'art. 93.
2. Alle occupazioni considerate abusive ai sensi del presente Titolo si applicano:
 - a) un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale.
 - b) la sanzione amministrativa pecuniaria con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell'ammontare dell'indennità di cui alla lettera a), fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del Codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.
3. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689.
4. L'indennità di cui al presente articolo e le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.
5. Il pagamento dell'indennità e della sanzione non sanano l'occupazione abusiva, che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione.
6. Al caso dell'occupazione abusiva per ritardo della richiesta di proroga è applicabile il trattamento sanzionatorio generale riservato alle occupazioni abusive, ma nell'applicazione della indennità, non opera la presunzione di legge, essendo certo il periodo intercorrente tra la scadenza della concessione ed il rilascio della nuova proroga.

Art. 91 – Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico

1. Il Comune procede alla rimozione delle occupazioni prive della prescritta concessione o effettuate in difformità dalle stesse o per le quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni.
2. Nei casi di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche l'accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione ed il ripristino dello stato dei luoghi.

3. Fermi restando i poteri di cui all'art. 13 c. 2 della Legge 689/1981, ove l'occupazione possa costituire obiettivo pericolo o grave intralcio per la circolazione e il trasgressore non voglia o non possa provvedere sollecitamente alla rimozione, i materiali, gli impianti, le attrezzature e le altre cose utilizzate o destinate a commettere gli illeciti sono sottoposti a sequestro amministrativo cautelare dall'organo accertatore, rimossi d'ufficio e depositati in locali od aree idonee e se possibile nella disponibilità del trasgressore nominatone custode.
4. Tutte le spese sostenute per la rimozione, magazzinaggio e custodia sono a carico del trasgressore. Salvo quanto previsto dall'articolo 19 della Legge 689/1981 in materia di opposizione al sequestro, detto materiale è tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni e restituito su richiesta con provvedimento di dissequestro ove risulti pagata la sanzione applicata. Scaduto tale termine, è disposta la confisca amministrativa.
5. Negli altri casi copia del verbale è trasmessa senza indugio alla Polizia Locale. In base all'articolo 823, comma 2, del Codice civile, il responsabile dell'ufficio preposto ordina al trasgressore il ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine fissato di regola in sette giorni, a pena dell'intervento d'ufficio. L'ordine è notificato con immediatezza al trasgressore. Nei casi di necessità e urgenza, si procede direttamente al ripristino d'ufficio dello stato dei luoghi. Le spese per il ripristino, eseguito d'ufficio, sono poste a carico del trasgressore.

Art. 92 – Rimborsi e compensazione

1. Il soggetto passivo può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune provvede nel termine di centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza.
2. Le somme da rimborsare possono essere compensate con gli importi dovuti al Comune a titolo di Canone patrimoniale di cui al presente regolamento su richiesta dell'avente diritto da comunicare contestualmente all'istanza di rimborso. Il funzionario responsabile comunica l'eventuale diniego alla richiesta di compensazione nell'atto di rimborso.
3. Le somme da rimborsare sono compensate con gli eventuali importi dovuti dal soggetto passivo al Comune a titolo di canone, di indennità o sanzioni per occupazione o diffusione di messaggi pubblicitari abusive. La compensazione avviene d'ufficio con provvedimento notificato al soggetto passivo.
4. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi nella misura prevista dall'art. 93.
5. Non si effettua il rimborso del canone qualora sia di ammontare inferiore a euro 8,00.

Art. 93 – Interessi legali

1. Sul canone versato in ritardo al comune si calcolano gli interessi legali, con decorrenza dal giorno in cui il pagamento doveva essere effettuato
2. Gli stessi interessi di cui al comma 1 si calcolano sulle somme dovute a titolo di indennità per le occupazioni abusive.

3. Sulle somme o sulle maggiori somme versate al comune dal titolare della concessione o autorizzazione e non dovute, si calcolano gli interessi legali con decorrenza dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento fino a quello dell'effettiva restituzione dell'importo. Oltre agli interessi, il titolare della concessione o autorizzazione non potrà richiedere alcuna somma a titolo di risarcimento danni.

ALLEGATO B: coefficienti moltiplicatori per l'applicazione del canone relativo alle occupazioni permanenti e temporanee

Fasce orarie e relativo coefficiente ai sensi dell'art. 30 del Regolamento	
FASCE ORARIE	coefficienti moltiplicatori
dalle 6 alle 15	0,6
dalle 15 alle 6	0,4

Coefficienti moltiplicatori per le occupazioni temporanee ai sensi dell'art. 29 del Regolamento.	
TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE	coefficienti moltiplicatori
Occupazione con banchi durante "mercati straordinari"	2,38
Occupazione con banchi durante fiere	1,19
Occupazione commercio su suolo pubblico	0,79
Occupazioni per manifestazioni culturali, sportive, politiche, sindacali, celebrative, religiose e ricreative.	0,70
Cantieri edili	0,63
Occupazione suolo pubblico per alterazioni stradali	0,63
Esposizione veicoli	0,50
Occupazione con lo spettacolo viaggiante	0,50
Occupazione con caravan	0,50
Occupazione con mostre esterne ai negozi	0,35
Occupazioni per manifestazioni culturali, sportive, politiche, sindacali, celebrative, religiose e ricreative (giorni di chiusura, montaggio, parcheggi e smontaggio).	0,30
Occupazioni diverse da quelle sopra elencate	0,79

Coefficienti moltiplicatori per le occupazioni permanenti ai sensi dell'art. 27 del Regolamento.	
TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE	coefficienti moltiplicatori
Cantieri edili	2,75
Occupazione suolo pubblico per alterazioni stradali	2,75
Occupazione con impianti di telefonia mobile di cui all'art.31,comma 2, lett. a) per ogni metro oltre i 30 mq oltre al canone forfettario di € 14.000,00	1,50
Occupazione con impianti di telefonia mobile di cui all'art.31,comma 2, lett. b) in co-siting per ogni metro oltre i 30 mq oltre al canone forfettario di € 10.500,00	1,42
Occupazione con impianti di telefonia mobile di cui all'art.31,comma 2, lett. b) in co-sharing per ogni metro oltre i 30 mq oltre al canone forfettario di € 7.300,00	1,35
Occupazione con mostre esterne ai negozi	0,55
Occupazione con chioschi, edicole e simili	0,55
Occupazione con impianti di carburante	0,55
Occupazioni diverse da quelle sopra elencate	0,55

ALLEGATO C)**Coefficienti moltiplicatori per l'applicazione del canone relativo alle esposizioni pubblicitarie**

Coefficienti moltiplicatori per diffusione di messaggi pubblicitari ai sensi dell'art. 54 del Regolamento relativi alla TARIFFA ANNUA.				
Tipo Oggetto	Tipo Impianto	Tipo Categoria	Dimensione Oggetto	COEFF.
Automezzi	Ordinario	Singolo	Altri veicoli	0,62
Automezzi	Ordinario	Singolo	Automezzi inferiori a 30 Q.LI	1,24
Automezzi	Ordinario	Singolo	Automezzi superiori a 30,01 Q.LI	1,86
Automezzi	Ordinario	Con Rimorchio	Altri veicoli	1,24
Automezzi	Ordinario	Con Rimorchio	Automezzi inferiori a 30 Q.LI	2,48
Automezzi	Ordinario	Con Rimorchio	Automezzi superiori a 30,01 Q.LI	3,72
Automezzi	Ordinario	Esposizione Esterna	Superficie fino a 1 MQ	0,34
Automezzi	Ordinario	Esposizione Esterna	Superficie da 1,01 MQ a 5,5 MQ	0,44
Automezzi	Ordinario	Esposizione Esterna	Superficie da 5,51 MQ a 8,5 MQ	0,65
Automezzi	Ordinario	Esposizione Esterna	Superficie da 8,51 MQ in poi	0,87
Ordinaria Permanente	Luminoso	Normale	Superficie fino a 1 MQ	0,67
Ordinaria Permanente	Luminoso	Normale	Superficie da 1,01 MQ a 5,5 MQ	0,87
Ordinaria Permanente	Luminoso	Normale	Superficie da 5,51 MQ a 8,5 MQ	1,09
Ordinaria Permanente	Luminoso	Normale	Superficie da 8,51 MQ in poi	1,31
Ordinaria Permanente	Ordinario	Normale	Superficie fino a 1 MQ	0,34
Ordinaria Permanente	Ordinario	Normale	Superficie da 1,01 MQ a 5,5 MQ	0,44
Ordinaria Permanente	Ordinario	Normale	Superficie da 5,51 MQ a 8,5 MQ	0,65
Ordinaria Permanente	Ordinario	Normale	Superficie da 8,51 MQ in poi	0,87
Pannelli Luminosi Perm.	Negoziato Conto Altrui	Normale	Superficie fino a 1 MQ	1,03
Pannelli Luminosi Perm.	Negoziato Conto Altrui	Normale	Superficie superiori ad 1 MQ	1,34
Pannelli Luminosi Perm.	Negoziato Conto Propri	Normale	Superficie fino a 1 MQ	0,52
Pannelli Luminosi Perm.	Negoziato Conto Propri	Normale	Superficie superiori ad 1 MQ	0,67

ALLEGATO C)**Coefficienti moltiplicatori per l'applicazione del canone relativo alle esposizioni pubblicitarie**

Coefficienti moltiplicatori per diffusione di messaggi pubblicitari ai sensi dell'art. 54 del Regolamento relativi alla TARIFFA GIORNALIERA.				
Tipo Oggetto	Tipo Impianto	Tipo Categoria	Dimensione Oggetto	COEFF.
Aeromobili	N/A	N/A	N/A	88,53
Palloni Frenati	N/A	N/A	N/A	44,27
Sonora	N/A	Normale	N/A	14,39
Proiezioni Primi 30 giorni	N/A	Normale	N/A	3,69
Proiezioni Giorni oltre i 30	N/A	Normale	N/A	1,84
Striscioni	N/A	Normale	N/A	1,28
Volantinaggio	N/A	Normale	N/A	15,00
Ordinaria Giornaliera	Luminoso	Normale	Superficie fino a 1 MQ	0,13
Ordinaria Giornaliera	Luminoso	Normale	Superficie da 1,01 MQ a 5,5 MQ	0,17
Ordinaria Giornaliera	Luminoso	Normale	Superficie da 5,51 MQ a 8,5 MQ	0,21
Ordinaria Giornaliera	Luminoso	Normale	Superficie da 8,51 MQ in poi	0,25
Ordinaria Giornaliera	Ordinario	Normale	Superficie fino a 1 MQ	0,06
Ordinaria Giornaliera	Ordinario	Normale	Superficie da 1,01 MQ a 5,5 MQ	0,08
Ordinaria Giornaliera	Ordinario	Normale	Superficie da 5,51 MQ a 8,5 MQ	0,12
Ordinaria Giornaliera	Ordinario	Normale	Superficie da 8,51 MQ in poi	0,17
Pannelli Luminosi Temp.	Negozi Conto Altrui	Normale	Superficie fino a 1 MQ	0,20
Pannelli Luminosi Temp.	Negozi Conto Altrui	Normale	Superficie superiori ad 1 MQ	0,26
Pannelli Luminosi Temp.	Negozi Conto Propri	Normale	Superficie fino a 1 MQ	0,10
Pannelli Luminosi Temp.	Negozi Conto Propri	Normale	Superficie superiori ad 1 MQ	0,13

ALLEGATO D:

coefficienti moltiplicatori e maggiorazioni per l'applicazione del canone sulle pubbliche affissioni

Coefficienti moltiplicatori e maggiorazioni per l'applicazione del Canone sulle pubbliche affissioni ai sensi dell'art. 65 del Regolamento	
FORMATO MANIFESTO	FOGLI BASE
< a 70 x 100 cm	1 foglio base
70 X 100 cm o viceversa	1 foglio base
100 x 140 cm o viceversa	2 fogli base
200 x 140 cm o viceversa	4 fogli base
600 x 300 cm o viceversa	24 fogli base
TARIFE CANONE SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI commissione inferiore a 50 fogli BASE	
MANIFESTO 70 x 100 cm o inferiore	Coefficiente Cat. Normale
Da 1 a 10 giorni	0,244
Da 11 a 15 giorni	0,195
Da 16 a 20 giorni	0,171
Da 21 a 25 giorni	0,156
Da 26 a 30 giorni	0,146
MANIFESTO <u>superiore</u> a 70 x 100 cm	Coefficiente Cat. Normale
Da 1 a 10 giorni	0,317
Da 11 a 15 giorni	0,253
Da 16 a 20 giorni	0,221
Da 21 a 25 giorni	0,202
Da 26 a 30 giorni	0,190
TARIFE CANONE SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI commissione superiore a 50 fogli BASE	
MANIFESTO 70 x 100 cm o inferiore	Coefficiente Cat. Normale
Da 1 a 10 giorni	0,163
Da 11 a 15 giorni	0,141
Da 16 a 20 giorni	0,130
Da 21 a 25 giorni	0,123
Da 26 a 30 giorni	0,119
MANIFESTO <u>superiore</u> a 70 x 100 cm	Coefficiente Cat. Normale
Da 1 a 10 giorni	0,211
Da 11 a 15 giorni	0,183
Da 16 a 20 giorni	0,169
Da 21 a 25 giorni	0,160
Da 26 a 30 giorni	0,154
MAGGIORAZIONI	
Per formati da 8 a 12 fogli base	50%
Per formati oltre i 12 fogli base	100%
Per affissioni in spazi prefissati	100%
Diritto di urgenza	25,82

ALLEGATO E: coefficienti moltiplicatori per l'applicazione del canone mercatale

Coefficienti moltiplicatori per le OCCUPAZIONI TEMPORANEE ai sensi dell'art. 86 del Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale	
TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE	coefficienti moltiplicatori
Occupazione con banchi di mercato - merceologie particolari ed esclusive (es. arrotino, calzolaio, ecc.)-	0,42
Occupazione con banchi di mercato - beni durevoli	0,49
Occupazione con banchi di mercato - generi alimentari	0,62
Occupazione con banchi di mercato - produttori agricoli	0,55
Spuntisti del mercato	0,62

Coefficienti moltiplicatori per le OCCUPAZIONI PERMANENTI ai sensi dell'art. 85 del Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale	
TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE	coefficienti moltiplicatori
Occupazione con banchi di mercato professioni antiche	0,42
Occupazione con banchi di mercato beni durevoli	0,49
Occupazione con banchi di generi alimentari	0,62
Occupazione con banchi di produttori agricoli	0,55
Occupazioni diverse da quelle sopra elencate	0,62

ALLEGATO A: classificazione delle strade, aree e spazi pubblici

Classificazione del suolo pubblico ai sensi dell'art. 25 del Regolamento			
1° CATEGORIA			
Via	<i>Aldo Moro</i>	CASALGRANDE	dal centro fino all'intersezione con Via Don Mazzolari
Via	<i>Botte</i>	CASALGRANDE	dal centro fino al civico n. 14 compreso e fino al civico 3 compreso
Via	Buozzi	CASALGRANDE	
Via	Canale	CASALGRANDE	da Piazza Martiri della Libertà fino ai civici nn. 18 e 9
Via	Canaletto	CASALGRANDE	dal centro fino all'intersezione con Via Amendola
Piazza	Costituzione	CASALGRANDE	
Via	<i>Gramsci</i>	CASALGRANDE	da Piazza Martiri della Libertà fino all'intersezione con Via Verdi
Piazza	Martiri della Libertà	CASALGRANDE	
Via	Marx Karl	CASALGRANDE	il civico 10 e dal n. 1 al n. 11
Via	Mazzini	CASALGRANDE	
Via	Prampolini	CASALGRANDE	
Via	Santa Rizza	CASALGRANDE	da via Aldo Moro fino all'intersezione con Via Don Mazzolari
Piazza	Allende	SALVATERRA	
Via	Canalazzo	SALVATERRA	da Piazza Farri ai civici nn. 9 e 10
Via	Castello	SALVATERRA	
Piazza	Farri	SALVATERRA	
Via	Grandi	SALVATERRA	
Via	Michelangelo	SALVATERRA	dal piazza Farri all'intersezione con Via Giotto
Via	Reverberi	SALVATERRA	da Piazza Allende all'intersezione con Via Reverberi
Via	Colombo	VEGGIA	per parte che fiancheggia Piazza Matteotti
Piazza	Matteotti	VEGGIA	
Via	Radici	VEGGIA	da Strada Statale fino all'intersezione con Via Magellano
Piazza	Resistenza	VILLALUNGA	

ALLEGATO A: classificazione delle strade, aree e spazi pubblici

Classificazione del suolo pubblico ai sensi dell'art. 25 del Regolamento			
2° CATEGORIA			
Via	Aldo Moro	CASALGRANDE	dall'intersezione con Via Don Mazzolari fino all'intersezione con Strada Statale
Via	Amendola	CASALGRANDE	
Via	Andreoli Don Giuseppe	CASALGRANDE	
Via	Aosta	CASALGRANDE	
Via	Bellini Vincenzo	CASALGRANDE	
Via	Bixio Nino	CASALGRANDE	
Via	Blasetti A.	CASALGRANDE	
Via	Botte	CASALGRANDE	dai civici n. 5 e n. 16 fino all'intersezione con via Berlinguer
Via	Braille	CASALGRANDE	
Via	Brodolini	CASALGRANDE	
Via	Camerini	CASALGRANDE	
Via	Canale	CASALGRANDE	dai civici nn.20 e 11 fino all'intersezione con via primo Maggio
Via	Canaletto	CASALGRANDE	dall'intersezione con Via Amendola fino all'intersezione con Via Berlinguer
Via	Caruso Enrico	CASALGRANDE ALTO	
Via	Castello	CASALGRANDE ALTO	dal n. 1 al n. 3
Via	Cavour Camillo Benso	CASALGRANDE	
Via	Coppi Fausto	CASALGRANDE ALTO	
Via	D'Acquisto Salvo	CASALGRANDE	
Via	De Curtis	CASALGRANDE	
Via	De Nicola Enrico	CASALGRANDE	
Via	De Sica	CASALGRANDE	
Via	<i>Di Mezzo</i>	<i>CASALGRANDE</i>	Dall'intersezione con via Aldo Moro fino all'intersezione con Via Braille
Via	Donizzetti Gaetano	CASALGRANDE	
Via	Due Giugno	CASALGRANDE	
Via	Einaudi Luigi	CASALGRANDE	
Via	Europa	CASALGRANDE	
Via	Fiorentina	CASALGRANDE	dal n. 4/C al n. 5/A
Via	Garibaldi	CASALGRANDE	
Via	Gramsci	CASALGRANDE	dall'intersezione con Via Verdi fino al Piazzale Stazione
Via	Guttuso	CASALGRANDE	
Via	King Martin Luter	CASALGRANDE ALTO	
Via	Labriola Arturo	CASALGRANDE	
Via	<i>Liberazione</i>	CASALGRANDE	
Via	Lidice	CASALGRANDE ALTO	
Via	Lumumba Patrice	CASALGRANDE ALTO	
Via	Magnani Anna	CASALGRANDE	
Via	Mameli	CASALGRANDE	
Via	Marx Karl	CASALGRANDE	per la parte non compresa in 1° categoria
Via	Mazzolari Don Primo	CASALGRANDE	
Via	Melato Maria	CASALGRANDE	
Via	Menotti Ciro	CASALGRANDE	
Via	Minzoni Don Giovanni	CASALGRANDE	
Via	Modigliani	CASALGRANDE	

Seconda categoria

ALLEGATO A: classificazione delle strade, aree e spazi pubblici

Via	Molinazza	CASALGRANDE	
Via	Pasolini Pier Paolo	CASALGRANDE	
Via	Pisacane	CASALGRANDE	
Via	Pozzo del	CASALGRANDE	
Via	Quattro Novembre	CASALGRANDE	
Via	Rossellini	CASALGRANDE	
Via	Santa Rizza	CASALGRANDE	dall'intersezione con Via Don Mazzolari fino all'intersezione con Strada Statale
Via	Scuole Vecchie	CASALGRANDE	
Via	Simonini	CASALGRANDE	
Piazzale	Spinelli	CASALGRANDE	
Via	Statale	CASALGRANDE	dall'intersezione con Via Molinazza fino all'intersezione con Via Smonto Riazzone
Via	Statutaria	CASALGRANDE	dall'intersezione con Via Montina fino all'intersezione con Via Scuole Vecchie
Piazzale	Stazione	CASALGRANDE	
Via	Sturzo Don Luigi	CASALGRANDE	
Via	Torino	CASALGRANDE	
Via	Trento Trieste	CASALGRANDE	
Via	Venti Settembre	CASALGRANDE	
Via	Venticinque Luglio	CASALGRANDE	
Via	Verdi Giuseppe	CASALGRANDE	
Via	Visconti Ludovico	CASALGRANDE	
Via	Zacconi	CASALGRANDE ALTO	
Via	Parigi	CASALGRANDE	
Via	Londra	CASALGRANDE	
Via	Allegri	SALVATERRA	
Via	Bassa	SALVATERRA	Dall'intersezione con Via San Lorenzo fino all'intersezione con via del Campo
Via	Bettuzzi	SALVATERRA	
Via	Botticelli	SALVATERRA	
Via	Brunelleschi	SALVATERRA	
Via	Caduti sul Lavoro	SALVATERRA	
Via	Caravaggio	SALVATERRA	
Via	Dall'Aglio	SALVATERRA	
Via	Dell'Artigianato	SALVATERRA	
Via	Don Milani	SALVATERRA	
Via	Donatello	SALVATERRA	
Via	Dossetti	SALVATERRA	
Piazza	Giolitti	SALVATERRA	
Via	Giorgione	SALVATERRA	
Via	Giotto	SALVATERRA	
Via	Giubbolini	SALVATERRA	
Via	Gedda L.	SALVATERRA	
Via	Ligabue	SALVATERRA	
Via	Macina	SALVATERRA	
Via	Mantegna	SALVATERRA	
Via	Mazzacani	SALVATERRA	
Via	Nilde Iotti	SALVATERRA	
Via	Palladio	SALVATERRA	

Seconda categoria

ALLEGATO A: classificazione delle strade, aree e spazi pubblici

Via	Primo Maggio	SALVATERRA	da piazza Allende Fino all'intersezione con via Caravaggio
Via	Raffaello Sanzio	SALVATERRA	
Via	Reni	SALVATERRA	
Via	Reverberi	SALVATERRA	Dall'intersezione con Via Ruini fino all'intersezione con via Don Bosco
Via	Reverberi	SALVATERRA	Da piazza Allende fino all'intersezione con via Allegri
Via	Rossa	SALVATERRA	
Via	Ruini	SALVATERRA	
Via	San Lorenzo	SALVATERRA	Dall'intersezione con Via Reverberi fino all'intersezione con via Girogione
Via	Terracini	SALVATERRA	
Via	Tiepolo	SALVATERRA	
Via	Tintoretto	SALVATERRA	
Via	Togliatti	SALVATERRA	
Via	XXV Aprile	SALVATERRA	Dall'intersezione con Via Reverberi fino all'intersezione con via Mellini
Via	Abati	VILLALUNGA	
Via	Alighieri	VILLALUNGA	
Via	Ariosto	VILLALUNGA	
Via	Boiardo	VILLALUNGA	
Via	Canale	VILLALUNGA	Dall'intersezione con Via Flli Bandiera fino a ll'intersezione con via Volta
Via	Cimitero	VILLALUNGA	
Via	Di Mezzo	VILLALUNGA	Dall'intersezione con Via Canale fino all'intersezione con Via Volta
Via	F.lli Bandiera	VILLALUNGA	
Via	F.lli Manfredi	VILLALUNGA	
Via	F.lli Rosselli	VILLALUNGA	
Via	Fermi	VILLALUNGA	
Via	Fosse Ardeatine	VILLALUNGA	
Via	Fossette	VILLALUNGA	
Via	Galilei	VILLALUNGA	
Via	Galvani	VILLALUNGA	
Via	Lorca	VILLALUNGA	
Via	Manzoni	VILLALUNGA	
Via	Marconi	VILLALUNGA	
Via	Martiri della Bettola	VILLALUNGA	
Via	Marzabotto	VILLALUNGA	
Via	Quasimodo	VILLALUNGA	
Via	Sibilla Aleramo	VILLALUNGA	
Via	Smonto Brugnola	VILLALUNGA	dal n. 2 al n. 6 e dal n. 1 al n. 11
Via	Smonto Secchia	VILLALUNGA	
Via	Spallanzani	VILLALUNGA	
Via	Torricelli	VILLALUNGA	
Via	Volta	VILLALUNGA	dal n. 7 al n. 57
Via	Benevento	VEGGIA	
Via	Bisanzio	VEGGIA	

ALLEGATO A: classificazione delle strade, aree e spazi pubblici

Via	Bologna	VEGGIA	
Via	Cave	VEGGIA	
Via	De Amicis	VEGGIA	
Via	del Cimitero	VEGGIA	
Via	Ferrovia	VEGGIA	
Via	Giovanni XXIII	VEGGIA	
Via	Magellano	VEGGIA	
Via	Marco Polo	VEGGIA	
Via	Mulino	VEGGIA	
Via	Pellati	VEGGIA	
Via	Rio Rocca	VEGGIA	
Vicolo	Rocca	VEGGIA	
Via	Rossini	VEGGIA	
Via	Statale	VEGGIA	Dall'intersezione con Via Canale fino a ll'intersezione con via Turati
Via	Toscanini	VEGGIA	
Via	Bellavista	DINAZZANO	
Via	Borsellino	DINAZZANO	
Piazza	Dalla Chiesa	DINAZZANO	
Via	Falcone	DINAZZANO	
Via	Motti	DINAZZANO	
Via	Peri	DINAZZANO	
Via	Pio La Torre	DINAZZANO	
Via	Ripa	DINAZZANO	Dall'intersezione con Strada Statale fino a ll'intersezione con via Di mezzo villalunga
Via	Secchi	DINAZZANO	
Via	Battisti	S.ANTONINO	
Via	Borghi	S.ANTONINO	Dall'intersezione con Strada Statale fino a ll'intersezione con via Morelli
Via	Curiel	S.ANTONINO	
Via	De Gasperi	S.ANTONINO	
Via	Del Bosco	S.ANTONINO	
Via	Di vittorio	S.ANTONINO	
Via	F.Ili Cervi	S.ANTONINO	
Via	Massarenti	S.ANTONINO	
Via	Morelli	S.ANTONINO	
Via	Selciata	S.ANTONINO	Dal n. 2 al n. 4/A
Via	Statale	S.ANTONINO	Dall'intersezione con Via Borghi fino a ll'intersezione con via Canale

ALLEGATO A: classificazione delle strade, aree e spazi pubblici

Classificazione del suolo pubblico ai sensi dell'art. 25 del Regolamento
3° CATEGORIA
Tutte le vie non comprese nella 1° o 2° categoria.



COMUNE DI CASALGRANDE

Piazza Martiri della Libertà, 1 – 42013 Casalgrande (RE)

Tel. 0522 998511

protocollo@comune.casalgrande.re.it

www.comune.casalgrande.re.it

Fax 0522 841039

Pec: casalgrande@cert.provincia.re.it

Cod. fisc. e P. Iva 00284720356

SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA CONCOMITANTE

Sulla proposta n. 103/2021 del Settore Servizi al Cittadino avente ad oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE. LEGGE 160/2019. si esprime ai sensi dell'art.49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica concomitante.

Casalgrande lì, 15/02/2021

*Il Funzionario Responsabile
Arch. Salvatore D'Amico
Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.*



COMUNE DI CASALGRANDE

Piazza Martiri della Libertà, 1 – 42013 Casalgrande (RE)

Tel. 0522 998511

protocollo@comune.casalgrande.re.it
www.comune.casalgrande.re.it

Fax 0522 841039

Pec: casalgrande@cert.provincia.re.it
Cod. fisc. e P. Iva 00284720356

SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA CONCOMITANTE

Sulla proposta n. 103/2021 del Settore Servizi al Cittadino avente ad oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE. LEGGE 160/2019. si esprime ai sensi dell'art.49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica concomitante.

Casalgrande lì, 15/02/2021

Il Funzionario Responsabile
Arch. Giuliano Barbieri
Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Settore SETTORE FINANZIARIO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta n. 103/2021 ad oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE. LEGGE 160/2019. si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' contabile.

Note:

Casalgrande lì, 15/02/2021

Sottoscritto dal Responsabile
(GHERARDI ALESSANDRA)
con firma digitale



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Certificato di Esecutività

Deliberazione del Consiglio Comunale N. 8 del 25/02/2021

Oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE. LEGGE 160/2019..

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 13/03/2021, decorsi 10 giorni dall'inizio della pubblicazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Li, 13/03/2021

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
IBATICI TERESINA

(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)

Certificato di Avvenuta Pubblicazione

Deliberazione di Consiglio Comunale N. 8 del 25/02/2021

Oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE. LEGGE 160/2019..

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune a partire dal 02/03/2021 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.lgs 18.08.2000, n. 267.

Li, 19/03/2021	L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE IBATICI TERESINA (Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
----------------	--